

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

211^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1964

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 11253

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti sottoposti al controllo della Corte dei conti 11255

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11253
Annunzio di ritiro 11255
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 11253
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 11254
Trasmissione 11253

Discussione:

« Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (**135-Urgenza**):

GATTO Simone Pag. 11259
MARIS 11270
MORVIDI 11276
PACE 11256
TOMASSINI 11264

INTERROGAZIONI

Annunzio 11290

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 novembre.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Martinez per giorni 10, Pajetta Noè per giorni 2 e Rubinacci per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (873).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (877);

dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:

« Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario S. Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife » (875);

dal Ministro dell'industria e del commercio:

« Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (878);

dal Ministro del commercio con l'estero:

« Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, numero 43, in materia d'investimenti di capitali esteri in Italia » (874);

« Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (876).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito in sede deliberante i seguenti disegni di legge:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682-B);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ANGELILLI ed altri. — « Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tri-

butarie a favore di cooperative edilizie » (832) (previ pareri della 7^a e della 10^a Commissione);

« Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza » (844) (previ pareri della 1^a e della 4^a Commissione);

« Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi » (849) (previo parere della 8^a Commissione);

alla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa congruaglio prezzo dello zucchero di importazione » (872) (previo parere della 5^a Commissione).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito in sede referente i seguenti disegni di legge:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

CHABOD. — « Modifiche alle leggi 6 febbraio 1948, n. 29, e 27 febbraio 1958, n. 64, per l'elezione del Senato della Repubblica » (822);

GAGLIARDI ed altri. — « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (845) (previo parere della 5^a Commissione);

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

BERLINGIERI ed altri. — « Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come Ente di diritto pubblico » (830) (previ pareri della 1^a, della 3^a e della 5^a Commissione);

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

MORINO ed altri. — « Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle Forze armate » (831) (previ pareri della 1^a, della 5^a e dell'11^a Commissione);

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

AIMONI ed altri. — « Partecipazione dei Comuni e delle Province al gettito dell'imposta di fabbricazione sui carburanti » (819) (previo parere della 1^a Commissione);

PICARDI e CAROLI. — « Estensione dei benefici di cui alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, ai militari collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge stessa » (820) (previ pareri della 1^a, della 2^a e della 4^a Commissione);

COPPO ed altri. — « Istituzione di un Fondo nazionale di investimento » (823) (previ pareri della 1^a e della 10^a Commissione);

AIMONI ed altri. — « Modifica alla legge 9 febbraio 1952, n. 49, concernente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche » (839) (previo parere della 1^a Commissione);

« Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione della imposta tra gli Enti interessati » (866) (previo parere della 9^a Commissione);

« Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (873) (previo parere della 9^a Commissione);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

MAIER. — « Stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e insegnante delle scuole per ciechi » (825) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

MAIER. — « Norme integrative alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (833) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

PIGNATELLI ed altri. — « Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in particolare situazione » (829) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

BRACCESI ed altri. — « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » (817) (previo parere della 2ª Commissione);

BERGAMASCO ed altri. — « Proroga della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (834-Urgenza) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PERRINO ed altri. — « Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e di altri laboratori cui sia connesso un particolare rischio » (828) (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

Deputati ROMANO ed altri. — « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » (846) (previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Disposizioni concernenti l'istruzione universitaria » (535).

Tale disegno di legge è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Annunzio di relazioni sulla gestione finanziaria di enti sottoposti al controllo della Corte dei conti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni concernenti rispettivamente la gestione finanziaria dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione dell'esercizio 1962, la gestione finanziaria dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia dell'esercizio 1960-61, la gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa dell'esercizio 1962, la gestione finanziaria dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra dell'esercizio 1962 e la gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza lavoratori degli esercizi 1961 e 1962 (*Doc. 29*).

Discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevole Guardasigilli, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, al di là delle riserve in ordine a talune delle norme nelle quali questo disegno di legge proposto alla nostra approvazione si articola, il mio Gruppo esprime il suo voto favorevole. La Commissione d'inchiesta, secondo il compito istituzionale dettato dall'articolo 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1720, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimere le manifestazioni ed eliminarne le cause. Al termine della prima fase dei lavori, il 7 agosto 1963, la Commissione ci ha chiesto questo strumento legislativo siccome un provvedimento di difesa sociale, contro questa peculiare fattispecie di sodalizio criminoso, dettato dalla diagnosi e adeguato alla terapia.

Come si legge nella relazione del nostro senatore Tessitori, è un provvedimento indilazionabile, richiesto dalla situazione e giudicato un positivo mezzo di lotta dalla Magistratura — come appare dai discorsi inaugurali dei procuratori generali in Sicilia — e dagli organi del Potere esecutivo. In verità, questo attributo, ricorrente nella relazione Tessitori, di « indilazionabilità », così come la qualifica di « urgenza » del disegno di legge sembrano contraddetti dall'attesa di quasi un anno per la discussione del disegno di legge stesso in Aula. Si sarebbe desiderato che la Commissione avesse portato a compimento i suoi lavori d'inchiesta e presentato il consuntivo delle sue indagini, sicchè, individuato il fenomeno nelle sue cause e nelle sue manifestazioni odierne, ed attuali e ravvisati i mezzi di lotta più acconci in questo momento, potessimo noi decidere, su nostra iniziativa, o su iniziativa del Governo, per i testi legislativi più razionali ed efficaci, ma organici e completi, onde stroncare il fenomeno morbosissimo della mafia.

Come che sia, in uno Stato di diritto, nessuno, che abbia coscienza di vivere nel suo tempo, può illudersi di reprimere questo complesso fenomeno che è economico, sociale, politico ed anche criminoso, con l'intervento della polizia o con l'azione di repressione. La difesa della società va affidata

alla legge nel quadro e nello spirito della nostra legislazione e della nostra Costituzione.

Sarebbe qui di pessimo gusto — e spero Iddio mi perdoni la presunzione di non averne — intessere una dissertazione sulla mafia, sull'*humus* dal quale essa è scaturita, sulle condizioni morali, sociali, economiche e politiche che ne hanno favorito l'insorgere, il permanere, l'incrementarsi. Tutta una letteratura rappresenta il fenomeno nei suoi più diversi orizzonti. Certo, ogni enunciazione legislativa è sterile, infeconda e destinata a rimanere vana, se non si pone una premessa: rinsaldare l'autorità dello Stato nei suoi organi, nell'esercizio del suo potere, nella pulizia delle sue varie articolazioni di Governo e di sottogoverno; risaldarla anche nella coscienza della collettività, sicchè ognuno possa avere fede nell'autorità dello Stato, nell'azione di Governo, nell'intervento pronto degli organi di Governo; sicchè ognuno possa esser certo che chi deve avere giustizia trovi chi glie la dia e che nella nostra società, tutti siamo servi della legge senza privilegi e tutti siamo eguali di fronte alla legge senza discriminazioni.

Il lavoro della Commissione, peraltro, ancora non è compiuto e certo l'impegno degli onorevoli componenti e il prestigio del suo autorevole Presidente, senatore Pafundi, ci assicurano che esso sarà presto condotto in porto. Si potrà allora apprestare un testo completo. In ogni modo, ricordiamoci che la prima cura è quella causale, ossia quella che incide sulle cause di codesta manifestazione delinquenziale.

Il disegno di legge, sia nel testo governativo, sia nel testo proposto dalle Commissioni riunite, è cucito sulla legge del 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevede le « misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ». Nel testo del Governo, il titolo del disegno di legge è: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ». Le Commissioni riunite propongono di mutarlo in: « Disposizioni contro la mafia ». Vedo un emendamento del chiarissimo senatore Pafundi tendente a sostituire il titolo con l'altro:

« Disposizioni contro la delinquenza organizzata ».

La relazione Tessitori informa sul contrasto che si è acceso in seno alle Commissioni riunite, sull'una o sull'altra dizione. Prevalse l'opinione di esplicito richiamo nella legge al fenomeno della mafia. Mi duole il cuore a dover qui ricordare l'intervento con il quale il nostro compianto senatore Dominedò, in una riunione delle Commissioni riunite, sollecitò a che non si facesse menzione della mafia per timore di ferire la nobile terra di Sicilia, e propose allora un emendamento: che alle parole « indiziati, eccetera » si sostituissero le altre: « indiziati di partecipare ad un'organizzazione avente notoriamente scopo illecito eccetera ».

In verità, io non vedrei nessuna ragione convincente e valida che inducesse a tacere il riferimento esplicito ad un fenomeno secolare, tristissimo ma innegabile, universalmente noto siccome mafia. Non certo attraverso siffatto esplicito richiamo verbale si pone sotto processo la più nobile, la più generosa, la più fiera terra, cioè la terra di Sicilia. La cosca può sorgere con le stesse peculiarità caratterologiche in qualsiasi terra del mondo. Sappiamo che a New York vi sono degli esempi classici, tipici, che riproducono, negli elementi caratteristici e differenziali, la cosca, che rivive dovunque gente di qualsiasi origine, ai margini della civile convivenza, si salda in una *societas sceleris*, con la struttura propria del sodalizio mafioso univocamente qualificante. Quindi si colpisce il fenomeno, si colpisce l'associazione mafiosa senza alcuna delimitazione territoriale, senza alcun riferimento geografico.

Peraltro non vi sarebbe da storcere la bocca se una legge esplicasse il suo vigore in una sola parte della nostra penisola e non in tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo tante norme penali purtroppo ancor oggi vigenti in alcune zone d'Italia; basti per esempio ricordare — e cade acconcio il dirlo perchè forse sarà il caso di tornare su questo tema; in ogni modo vale come segnalazione all'acutezza e alla responsabilità del nostro Guardasigilli come tema di elaborazione legislativa — il Regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sarde-

gna del 14 luglio 1898, n. 404, esteso per talune norme alla Sicilia e alle provincie meridionali, comprese quelle dell'Abruzzo, dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917; basti ricordare ancora il Regolamento 29 dicembre 1927, n. 2801, sui tratturi di Puglia e le trazzere di Sicilia di proprietà demaniale che punisce il pascolo abusivo siccome contravvenzione quando non è configurabile il delitto previsto e punito dall'articolo 636 del Codice penale.

Quindi l'efficacia territoriale di una legge in parte del territorio nazionale non sarebbe una sconcertante novità nella legislazione vigente. Ma di tutto questo, come dicevo, non è a parlare perchè la legge, che mi auguro vorremo approvare, colpisce l'associazione mafiosa dovunque si instauri ed operi, al di là di delimitazioni territoriali.

In ogni modo, dovendo pronunziarci tra i vari titoli da porre al testo, noi proporremo di variarlo in conformità dell'emendamento da me sottoscritto. Siccome questo disegno di legge, come dicevo poc'anzi, è ricucito sul disegno di legge fondamentale, cioè sulle misure di prevenzione eccetera, io proporrei che il titolo della legge fosse, in richiamo appunto alla legge fondamentale del 1956: « Modifiche ed integrazioni delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza disposte dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ». Quando noi, onorevoli senatori, avremo ad esaminare un complesso di norme organico — e ciò avverrà, come ho detto, allorquando la Commissione ci darà conto del suo lavoro e ci proporrà le sue istanze — allora forse l'impegno del titolo potrà avere anche un valore esegetico. Ma, allo stato attuale, io penso che questo richiamo alle misure di prevenzione disposte dalla legge 27 dicembre 1956 potrebbe bene rappresentare l'ambito della legge e la sua *ratio*.

Consentite ora che dica delle parole che possono sembrare un po' grosse. Ad una stortura morale e giuridica crediamo di non poter assentire. Vogliate considerare, vi prego, gli articoli 6 e 7 del testo proposto dalle Commissioni riunite, in relazione sempre all'articolo 1 dello stesso testo che determina l'applicazione della legge. L'applicazione del-

la legge, secondo il testo delle Commissioni riunite, concerne solamente gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Io prego gli onorevoli senatori di volere considerare questo tema che sottometto alla loro attenzione, perchè ha un riferimento specifico a questo disegno di legge, ma investe un tema fondamentale che deve tutti trovarci d'accordo. Innanzitutto è conseguenziale — è questa una questione di forma — che, volendosi eliminare dal titolo della legge il riferimento alla mafia, debbasi coerentemente venire incontro all'emendamento soppressivo dell'articolo 1: l'ambito soggettivo d'applicazione della legge resterà così determinato, secondo il mio emendamento, all'articolo 2 che dovrebbe divenire l'articolo 1, operando nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni criminose.

Ma due norme non possono avere, non devono avere questi destinatari: gli articoli 6 e 7. In virtù dell'articolo 6, quale proposto dalle Commissioni riunite, la pena per la guida di autoveicolo o motoveicolo senza patente e dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata (pena che attualmente è prevista dall'articolo 80 del vigente Codice stradale nell'arresto da 3 a 6 mesi e nell'ammenda da 10 mila a 40 mila lire) è esacerbata nell'arresto che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, cioè dal doppio del minimo al sestuplo del massimo. Questa l'enunciazione dell'articolo 6. In virtù del successivo articolo 7, per alcuni reati contravvenzionali, quali fabbricazione o commercio non autorizzati di armi di cui al primo comma dell'articolo 695 del Codice penale, vendita ambulante di armi, prevista e punita dal successivo articolo 696 dello stesso Codice penale, detenzione abusiva di armi, configurata nell'articolo 697, omessa consegna di armi, prevista e punita dall'articolo 698, porto abusivo di armi, ex articolo 699 del Codice penale, il provvedimento nel testo delle Commissioni riunite stabilisce che « si applica sempre la pena dell'arresto » e « la pena stessa è raddoppiata »; poi per l'omessa denuncia all'Autorità di depositi di armi, di cui al capoverso del 697 che punisce l'omissione con l'ammenda fino a 80 mila li-

re, è prevista la pena dell'arresto fino a 3 mesi.

Innanzitutto debbo fare un'esortazione alla proprietà della forma. La formulazione dell'articolo 7 non mi pare molto felice lessicalmente, perchè in tanto si può dire « si applica sempre la pena dell'arresto » in quanto nella norma richiamata sia prevista alternativamente l'irrogazione della sanzione corporale e della sanzione pecuniaria, cioè a dire possiamo dire « si applica sempre la pena dell'arresto » quando gli articoli di riferimento del Codice penale prevedono l'irrogazione della pena corporale o della pena pecuniaria. Ma quando gli articoli di legge prevedono soltanto la pena corporale o cumulativamente e non alternativamente pena corporale e pena pecuniaria, mi pare che non sia una felice espressione quella di dire « si applica sempre la pena dell'arresto »: per forza si applica sempre la pena detentiva in quanto questa è comminata dal Codice penale. Ciò vale per gli articoli 695-696 che prevedono non alternativamente ma cumulativamente la sanzione dell'arresto e dell'ammenda, e per l'articolo 699 che commina la sola pena dell'arresto. Questa è la ragione del mio emendamento che mi sembra opportuno, nel senso che debba dirsi che si applica sempre la pena dell'arresto in riferimento a quegli articoli 697, 698, che pongono alternativamente l'irrogazione dell'una o dell'altra pena, mentre si deve avere riferimento esclusivamente a quegli articoli 695 e 696 per quanto riguarda l'irrogazione sempre della pena dell'arresto.

Ciò premesso, in riferimento alla forma, la ragione della mia ripulsa a sottoscrivere col mio voto siffatte due norme si fonda su questo rilievo: si prescrive l'applicazione della pena corporale e si prevede l'irrogazione del doppio, del sestuplo delle pene corporali edittali già previste, in confronto di chi? In confronto di — perchè i predetti articoli del testo delle commissioni si riannodano all'articolo 1 che è l'arco portante della legge ed indica il destinatario della norma — indiziati di appartenere all'associazione mafiosa. Mi pare che qui noi sovvertiamo ogni sana e tradizionale nozione giuridica, un punto cardinale del nostro magistero punitivo. Si-

no a che si tratta d'applicazione di misure di prevenzione, noi condividiamo il richiamo all'indizio, ma per la dosimetria della pena non è possibile richiamarsi e far riferimento all'indiziato. Il nostro Codice di rito nell'articolo 238, che disciplina il fermo di indiziati di reato, fa pur riferimento all'indiziato, ma notate: « a colui il quale sia » — me lo insegnate tutti — « gravemente indiziato di reato ». Non è pertanto sufficiente il ricorso di un qualsiasi indizio di colpevolezza, ma devono convergere indizi gravi. In ogni modo qui siamo in fase di accertamento. Ma noi, con queste norme 6 e 7 correlate all'articolo 1, quali proposte nel testo della Commissione, che cosa facciamo? Imponiamo l'irrogazione di sanzioni detentive, ne raddoppiamo o moltiplichiamo le misure edittali comminate dal Codice penale, al di là di dati obiettivi, al di là degli elementi postulati per la dosimetria della pena da quello che è l'articolo fondamentale del nostro sistema penale, l'articolo 133 del Codice penale. E tutto questo in confronto di chi è « indiziato »! Ad un indiziato di appartenere all'associazione mafiosa: carcere, esacerbazione della pena edittale. Rischiamo veramente di tornare alla cosiddetta « pena del sospetto » del diritto comune. Puniamo quello che Grünhut ha chiamato « il delitto di venire sospettato colpevole di un delitto ». Aggravare, esacerbare la dosimetria della pena, in confronto di un indiziato, solo perchè, e in quanto indiziato, è un assurdo logico, morale oltre che giuridico.

Pertanto, i miei emendamenti agli articoli 6 e 7 tendono a riferire le disposizioni non già agli indiziati, ma alle persone, le quali siano sottoposte, con un provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; e insisto: provvedimento definitivo per preservare il cittadino da possibili pronunce erronee e non definitive. Chi è colpito da un provvedimento ex articolo 3 della legge del 1956, subisca tutte queste sanzioni che prevediamo negli articoli 6 e 7; vi sarà in tal caso una decisione passata in giudicato e non un indizio. Pertanto il presupposto ha da essere un provvedimento definitivo, diversamente non si rispettano —

come scrive la relazione del Guardasigilli nella relazione che accompagna il disegno di legge — le norme costituzionali che tutelano i diritti della personalità umana. Le altre norme, quali articolate nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ci trovano consenzienti, come ad esse fummo consenzienti nei lavori della Commissione. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gatto Simone. Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E . Onorevoli colleghi, come è stato già detto, la motivazione di urgenza con cui questo provvedimento ci arriva è un po' contraddetta dal tempo trascorso dalla presentazione del documento della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, con cui essa raccomandava al Parlamento e al Governo di fornire nuovi e più idonei strumenti per la repressione del fenomeno, e anche dalla presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa che, presentato dopo appena un mese, testimoniava della prontezza con cui era stato accolto il suggerimento dell'adozione di urgenza di nuovi provvedimenti di repressione del fenomeno.

Certo non ne faremo un carico alle Commissioni riunite, che ci risulta hanno proceduto a un esame abbastanza approfondito e contrastato della materia, e tanto meno alla Presidenza, che oggi ce lo presenta con la stessa definizione e motivazione di urgenza. Ma il richiamo alla memoria dei colleghi vuole significare soprattutto l'auspicio che, una volta pervenuta la discussione in Aula, il disegno di legge proceda senza rinvii, proceda con la maggior sollecitudine compatibile con la delicatezza della materia.

Mi sia consentito dire che, di fronte alla urgenza delle indicazioni, questo ritardo non è stato certo senza conseguenze sulla efficacia dell'azione svolta dagli organi di polizia in questo ultimo anno, per reprimere nei suoi aspetti più evidenti e anche per prevenire la espansione preoccupante del fenomeno mafioso, soprattutto nella città di Palermo.

Occorre ricordare ai colleghi che nei primi mesi di attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, parallela-

mente a un impegno di tipo nuovo che gli organi di polizia hanno messo nelle azioni di repressione, l'opinione pubblica ha accolto con molto favore questa nuova fase della posizione dello Stato verso il fenomeno della mafia, colpita soprattutto dal fatto che i provvedimenti di polizia, contrariamente a quanto d'abitudine avveniva, non colpivano gli stracci, non colpivano unicamente i piccoli, o anche i grossi esecutori, ma colpivano gli elementi dirigenti del fenomeno mafioso, i grandi capi-mafia tradizionali — che non ho bisogno di ricordare nei loro nomi più famosi — e anche i « boss » più intraprendenti della nuova mafia dei centri cittadini.

Orbene, purtroppo dobbiamo lamentare che, ad alcuni mesi di distanza, l'opinione pubblica ha provato una delusione rispetto alle aspettative che si erano aperte in Sicilia in seguito ai primi provvedimenti; delusione che va in gran parte attribuita al fatto che parecchi dei provvedimenti di soggiorno obbligatorio, in sede di appello, sono rientrati; sono stati declassati a provvedimenti di sorveglianza speciale e, in qualche caso, di semplice sorveglianza.

Orbene, il ritorno in sede dei più autorevoli « boss » e dei più conosciuti capi-mafia tradizionali ha ridato coraggio a quelle cosche mafiose che nei primi mesi dell'attività della Commissione si erano tenute guardinghe, conferendo ai capi stessi quel prestigio particolare derivante, a chi guida associazioni criminose, dal fatto di avere avuto una specie di sanzione, di diploma delle proprie qualità. Costoro poi, magari vantando le solite aderenze anche in campo politico, sono riusciti a tornare al loro posto, al loro campo di attività, in cui — si sa — largamente controllano anche rami della Pubblica Amministrazione.

Ritengo che sia utile portare a conoscenza del Senato alcune delle preoccupazioni espresse da funzionari che sono in una posizione di responsabilità notevole nell'azione di repressione e di prevenzione della mafia; perplessità e timori che si riferiscono proprio al fatto, purtroppo ripetutamente constatato, del rientro in sede di questi « boss » mafiosi, di questi vecchi capi-mafia.

Io mi permetterò di leggere due estratti di una lettera inviata alla Presidenza della Commissione, in cui molto sinteticamente è riportata questa apprensione dei pubblici poteri per un tipo di provvedimenti assoluti o parzialmente assoluti, che hanno peggiorato lo stato d'animo della popolazione, che hanno dato a pensare che tutto quanto si è fatto nei mesi precedenti fosse stato annullato, perchè la mafia aveva avuto modo di far sentire ancora una volta tutta intera la sua potenza.

Nel mese di luglio scorso un alto funzionario così scriveva alla Presidenza della Commissione: « Di conseguenza, mentre taluni hanno beneficiato della riduzione della durata della sorveglianza speciale semplice, altri individui di primo piano, usufruendo di tale situazione di clemenza, sono già rientrati ai luoghi di residenza a seguito della disposta modifica del soggiorno obbligato in quello della sorveglianza semplice di pubblica sicurezza. È da ritenere che tali orientamenti degli organi giudiziari di appello, da un lato costituiscono motivo di incoraggiamento per gli elementi più pericolosi della malavita trapanese — e non solo trapanese, aggiungo io: vi lascio immaginare in quale rapporto di proporzione può essere valutato l'effetto di tali fatti in una provincia come quella di Palermo — e dall'altro frustrano l'opera risanatrice che negli ultimi mesi le forze di polizia della provincia hanno intrapreso con particolare impegno e visibili risultati nella lotta alla mafia ».

In una lettera poi di questo stesso mese, del 3 ultimo scorso, lo stesso funzionario ripeteva i motivi di preoccupazione in questa forma: « Il ritorno di tali pericolosi soggetti ai luoghi di origine, con l'inadeguato provvedimento della sorveglianza, ne accresce il prestigio, permette loro di riallacciare i contatti con i vecchi associati e di intraprendere nuove imprese criminose, ricostituendo inoltre il particolare clima di diffusa omertà tipico di quelle zone ».

Io ritengo che sia sufficiente accennare a questo aspetto del problema, ricordando che i provvedimenti di clemenza attuati verso tali esponenti della mafia hanno trovato motivazione nelle sentenze di Corte d'appello pro-

prio per il fatto che, dopo la diffida della Questura, questi soggetti avrebbero tenuto una condotta tale da far ritenere di essersi ricreduti e di seguire la via di una normale attività.

Ora, chi sia informato, anche lontanamente, delle caratteristiche del fenomeno e in particolare degli esponenti di tale fenomeno, sa che è assai difficile localizzare, soprattutto nel tempo oltre che nel fatto, le attività mafiose e che quando uno di tali esponenti viene diffidato può prendere largamente le precauzioni che crede per mettersi in regola, di fronte ai pubblici poteri, anche se solo in apparenza.

Uno degli aspetti positivi del disegno di legge che viene portato al nostro esame è proprio l'abolizione di quell'obbligo di diffida preventiva di cui si parla all'articolo 2.

Una buona parte delle motivazioni espresse a suo tempo dalla Commissione d'inchiesta parlamentare è stata recepita dal disegno di legge governativo ed anche, ma in misura minore direi, dal testo modificato dalle Commissioni permanenti. Ho già accennato alla indicazione precisa della necessità di rimuovere l'obbligo preventivo della diffida, ma è altresì da sottolineare con particolare evidenza un'altra indicazione della Commissione di inchiesta parlamentare, che non troviamo invece recepita nè nel testo governativo nè in quello modificato dalle due Commissioni parlamentari.

La Commissione d'inchiesta parlamentare, in tema di provvedimento di soggiorno obbligatorio, aveva espressamente indicato la necessità che tale provvedimento fosse applicato in località estranea alla regione di abituale residenza del soggetto. Nei due testi vediamo invece citata soltanto la norma cautelativa del soggiorno obbligatorio in comuni diversi da quello di abituale residenza.

Io ritengo che su questo particolare aspetto del problema il Senato dovrà ritornare.

Noi ci riserviamo di presentare un emendamento in questo senso, in quanto è inconcepibile che possa avere efficacia un provvedimento di soggiorno obbligatorio se eseguito a breve distanza dal comune di abituale residenza, ed anche se adottato fuori provincia, essendo più che noto che gli esponenti della

mafia e le dimensioni stesse del fenomeno non sono mai circoscritti, ma costituiscono una realtà che copre almeno tutta la Sicilia occidentale ed una parte della Sicilia orientale.

Quindi il provvedimento di soggiorno obbligatorio, se vuole avere una sua efficacia nella fattispecie (cioè se adottato come strumento di prevenzione e di repressione del fenomeno mafia), non può averla se non è effettuato in località extra regione.

Il disegno di legge governativo e quello proposto dalla Commissione hanno recepito tutte le indicazioni che riguardano le licenze, le concessioni, le iscrizioni negli albi degli appaltatori, la circolazione a mezzo di autoveicoli, e quelle soprattutto riguardanti la necessità di inasprire la pena in caso di violazione dell'obbligo di soggiorno. È stato lamentato qualche volta che proprio elementi per cui era stato adottato finalmente un provvedimento di soggiorno obbligatorio, anche extra regione, abbiano usufruito di licenze, talvolta anche di un mese, per poter tornare tranquillamente ad accudire ai loro affari che, anche se di natura strettamente economica, anche se pertinenti ad alcuni tipi di concessioni che tali soggetti hanno potuto avere, fosse anche la concessione di subaffitto della terra, costituiscono, proprio essi, motivo base dell'attività mafiosa e del prestigio particolare che tali soggetti hanno potuto acquisire e che permette loro di esercitare un potere fatto soprattutto di pressioni, di minacce, o di favoritismi nei confronti di quei soggetti che la mafia vuol favorire.

Noi possiamo considerare l'adozione di questi provvedimenti riferentisi all'azione, non tanto dell'autorità di Pubblica Sicurezza, ma, oggi, della Magistratura, come uno degli strumenti che possono essere approntati per condurre con maggiore efficacia quella lotta contro la mafia per cui è sorta la Commissione d'inchiesta parlamentare. Ma occorre ricordare che più volte noi abbiamo affermato che il problema di repressione del fenomeno mafioso non è un problema di sicurezza pubblica, come veniva chiamato ai tempi di Sonnino e Franchetti, o di Pubblica Sicurezza, come viene oggi definito in termini più moderni. Il problema della repressione

del fenomeno mafioso è un problema di mutamento delle strutture economiche, dei rapporti sociali, ed è, oggi più che mai, un problema di rescissione dei legami che l'organizzazione mafiosa riesce a mantenere con la Pubblica Amministrazione, nel senso più lato che possa essere dato al termine. Tuttavia nessuno di noi nega che, accanto a tali proponenti, che sono oggi della Commissione d'inchiesta e che domani, a lavori terminati, saranno di tutto il Parlamento e investiranno direttamente le responsabilità degli organi del potere pubblico, occorra dare strumenti più efficaci alla stessa azione di pubblica sicurezza. Più volte, anche da parte della stessa Magistratura, nel corso di questi mesi, è stato fatto presene che con le disposizioni di legge vigenti la Magistratura non può assecondare come vorrebbe le indicazioni che provengono sia dagli organi di pubblica sicurezza, sia, come è avvenuto da un anno a questa parte, dalla stessa Commissione parlamentare d'inchiesta. Io ritengo che l'intendimento che ha ispirato la Commissione parlamentare d'inchiesta, quello che ha ispirato il Governo a presentare con la massima tempestività il disegno di legge nella sua originaria stesura, quello stesso che ha ispirato le Commissioni riunite a presentarci il testo nella sua formulazione attuale, sia quello di fornire tempestivamente uno strumento che possa unirsi a quanto viene indicato man mano dalla Commissione di inchiesta parlamentare, come azione necessaria per sradicare il fenomeno. Ritengo di far cosa utile ricordando che la Commissione parlamentare di inchiesta non si è limitata ad esprimere le indicazioni del numero 6. Essa, nel suo primo sopralluogo in Sicilia, prendendo contatto con gli organismi regionali, ha innanzitutto provocato quelle inchieste amministrative, nei centri urbani più consistenti della Sicilia, che hanno dato risultati estremamente positivi, dimostrando se non altro che quella che poteva apparire una nostra presunzione, cioè che vi fosse un legame tra irregolarità della Pubblica Amministrazione e il rifiorire con particolare virulenza del fenomeno mafioso, era invece un fatto convalidato dai risultati delle inchieste promosse dal Presidente della Regione.

Noi siamo per la prima volta chiamati a fornire uno strumento legislativo che possa meglio colpire il fenomeno e prevenirlo. In tema di repressione della mafia l'elemento tempestività è quello di maggiore efficacia. Se si dà modo alla mafia di cercare nuovi strumenti di esplicazione della sua attività, come è avvenuto in questi anni con il trapasso dalla campagna alla città, se si consente agli esponenti di tale fenomeno di adeguarsi alle difficoltà che alla loro azione possono sopravvenire per un maggior senso di vigilanza ed anche per una reazione psicologica che intervenga nei pubblici poteri, gran parte dell'efficacia della prevenzione e della repressione viene annullata.

Ho voluto riservare per ultimo l'aspetto più contrastato del disegno di legge oggi al nostro esame. È stato affermato più volte in quest'Aula, anche da parte mia, che si escludeva che si potesse dar vita ad una legge speciale per la Sicilia. È già una legge speciale quella che ha dato vita alla Commissione parlamentare di inchiesta; ma altre leggi speciali non si ritengono necessarie oggi, come non si ritenevano necessarie ieri. La Commissione ha accolto questa giusta preoccupazione di agire con mezzi legali che non fossero particolari per una zona geografica e per la popolazione in essa installata, ma che riguardassero un tipo particolare di fenomeno delittuoso, che si può riscontrare a Palermo come a Milano, come si è verificato in questi anni purtroppo con non rara frequenza. La Commissione perciò aveva cercato di enucleare i reati più caratteristici delle attività mafiose e di indicare la necessità di un aumento delle sanzioni e di una maggiore possibilità di tempestivo intervento, configurando gli aspetti delittuosi soprattutto in quelli citati nel primo testo del Governo; cioè reato di associazione a delinquere, sequestro di persona, estorsione, abigeato, minaccia di danneggiamento a fini di estorsione.

Le due Commissioni riunite, nel corso dell'esame del disegno di legge governativo hanno affrontato un tema di carattere generale, cioè la possibilità che, nell'intento di fornire strumenti più idonei a combattere un fenomeno peraltro innegabilmente localizzato in

una certa zona del Paese, si inasprissero anche i provvedimenti di polizia per i medesimi reati che avvenissero in regioni molto distanti. Pertanto, le Commissioni riunite hanno sostituito l'articolo 1 del disegno di legge con un articolo in cui si dice esplicitamente che le disposizioni contenute nella legge riguardano unicamente gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

Qui entriamo nel punto più delicato della questione. Noi ci proponiamo di fornire uno strumento più efficace non tanto agli organi di polizia, ma alla Magistratura; l'applicazione di queste norme resterà in gran parte affidata allo spirito che animerà la Magistratura nel farne uso. Oggi, come elemento positivo abbiamo soltanto il fatto che il termine « mafia » per la prima volta, dal momento in cui è nata la Commissione parlamentare d'inchiesta, si trova inserito in una legge dello Stato, che tra l'altro non è a termine e che quindi si potrebbe considerare come una legge permanente. La mafia non è un'invenzione, non è un ricordo storico, tanto è vero che in una legge di poco più di un anno fa essa è specificamente nominata e la legge è sorta proprio per reprimerne l'attività.

Se tale presupposto — nel caso che la legge passasse nella formulazione voluta dalle Commissioni riunite — fosse accolto in pieno dalla Magistratura, noi avremmo dato uno strumento abbastanza valido, di una considerevole estensione, tale da poter agire in un largo settore in cui alla discrezione del magistrato verrebbe affidata la possibilità di adottare sanzioni preventive e repressive di maggiore efficacia di quelle che vengono applicate per altri tipi di associazione criminosa.

Però io ritengo che da parte della Magistratura, in sede di applicazione della legge, possano sorgere dei dubbi sulla controllabilità degli elementi necessari per poter giudicare un individuo indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose. Potranno insorgere in tutto l'ambito del potere giudiziario, così come potranno insorgere caso per caso, a seconda dell'interpretazione che il giudice vorrà dare al termine. Pertanto da parte nostra ancora oggi si ritiene che la formulazione che era stata adottata nel disegno di legge governativo, e che è stata confortata dal parere

unanime della Commissione parlamentare di inchiesta, fosse tale da eliminare per lo meno questo dubbio.

Se l'intendimento delle Commissioni riunite nel sostituire la dizione venisse interpretato nel senso di fornire un'indicazione aggiuntiva che si riferisse specificatamente alle associazioni mafiose, per cui il semplice fatto che una persona per vari elementi fosse ritenuta indiziata di appartenere ad una associazione mafiosa renderebbe applicabile immediatamente quel tipo di sanzione, noi dovremmo considerare questo fatto come un passo in avanti, come qualcosa di positivo. Però io ritengo che in questo caso non potremmo escludere la contemporanea presenza di quelle esplicite indicazioni che la Commissione aveva fornito e che il Governo aveva recepito nella formulazione del suo testo; per cui un eventuale emendamento, che ci riserviamo di presentare, potrebbe parlare di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ed inoltre di indiziati di avere comunque concorso ai reati di cui agli articoli (quelli citati) o di essere stati precedentemente assolti per insufficienza di prove dai reati di cui sopra. Chi si è occupato del fenomeno sa che i più noti e famosi *boss* della mafia più moderna e vecchi tradizionali capimafia hanno accumulato, nel corso della loro vita, decine, talora, di assoluzioni per insufficienza di prove; e direi che l'assoluzione per insufficienza di prove è uno degli elementi caratteristici della biografia di ogni mafioso tipico.

Quindi fra gli indizi ritengo che sia da valutare esplicitamente, facendone riferimento nel testo, quello di avere riportato per quei reati, per quel tipo di reati, una o più assoluzioni per insufficienza di prove. Intervendendo nella discussione generale ho voluto sottolineare, innanzitutto, la necessità di poter fornire con urgenza un valido strumento agli organi del pubblico potere e soprattutto di ribadire quella che è stata l'intenzione, la finalità di quella Commissione che, con un atto che non entra certo nella pratica corrente della vita parlamentare, ha voluto indicare al Governo ed al Parlamento la necessità dell'adozione di alcuni provvedimenti di legge che vanno considerati soprattutto come mo-

difiche di norme preesistenti. La materia, certamente anche nell'Aula, come è normale che avvenga in questi casi, diverrà oggetto di discussione anche solamente e formalmente giuridica da parte di chi è più addentro in tali questioni di quanto non possa esserlo chi vi parla. Però la raccomandazione che ritengo ognuno di noi che ha lavorato durante questo anno e mezzo nella Commissione parlamentare di inchiesta debba permettersi di rivolgere a tutto il Senato è che questo provvedimento, che risponde ad alcune specifiche richieste che ci vengono sia da parte degli organi di polizia, sia da parte di quello stesso settore della Magistratura che è stato pronto a chiarirci la portata del fenomeno e ad indicarci alcuni tipi di provvedimenti necessari per concorrere a estirparlo, sia applicato il più presto possibile. Di fronte a queste indicazioni ritengo che il Senato debba mostrare una particolare sensibilità, cercando non dico di riguadagnare quello che comunque è da giudicare tempo perduto, ma di fornire lo strumento più idoneo a quei fini che la Commissione si è proposta nell'agosto del 1963 e che lo stesso Governo aveva con grande prontezza accettato dopo appena un mese dalle indicazioni ricevute dalla Commissione parlamentare di inchiesta. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . È doveroso riconoscere che, per la prima volta nella storia giuridica e politica d'Italia, il fenomeno della mafia viene affrontato in sede legislativa, viene visto come fenomeno criminale nella molteplicità e multiformità delle sue manifestazioni. Dal campo della pubblicistica e della letteratura il problema si sposta nel campo legislativo. Ma la portata di una legge, in generale, ed in particolare, la portata della legge proposta va commisurata all'entità del fatto. In tempi recenti le indagini e le inchieste sull'origine e sulle cause della mafia sono andate sempre crescendo ad opera di benemeriti giornalisti e sociologi che hanno posto all'attenzione di tutti la vastità del problema. Le ricerche hanno approfon-

dito le cause dello sviluppo del fenomeno e del suo progredire ed evolversi al di là dei limiti territoriali della Sicilia ed il suo adeguarsi alla trasformazione della società.

La mafia, se nuova perchè nuovi sono i tempi, non è mutata nella sua essenza e nel suo modo di essere, come associazione che, secondo la definizione che ne fu data dalla Giunta parlamentare fin dal 1875, unisce a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e gli agi non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione. La sua vitalità è dimostrata dalla sua capacità di inserirsi nelle intelaiature degli organismi economici e sociali, di penetrare nei centri di potere decisionali di ogni genere; investe i settori più vari: agricoltura, cantieri, abigeato, aree fabbricabili, stupefacenti, contrabbando eccetera, e, dopo l'incontro con il gangsterismo americano, la mafia non è più un fenomeno isolano, ma è diventata — come rileva il Pantaleone — parte integrante del movimento criminoso del bacino del Mediterraneo. L'intrigo, la violenza, la omertà e la lupara rimangono come modi di estrinsecazione e come mezzi di azione. In questi ultimi tempi, il fenomeno mafioso ha assunto manifestazioni di violenza non prima registrate, che la classe politica dirigente non può ignorare o fingere di ignorare o, comunque, minimizzare.

Il fenomeno appare oggi più preoccupante di prima e più grave, nelle manifestazioni specifiche. Dalla violenza privata all'estorsione, dal danneggiamento all'abigeato, dal sequestro di persona all'omicidio. « La mafia siciliana — scrive Lo Schiavo — come fenomeno criminoso e criminogeno, dall'Unità d'Italia ad oggi ha subito trasformazioni e deformazioni gravissime, per cui oggi difficilmente in esso si riconoscono le caratteristiche di cento anni addietro. Io devo affermare che la mafia più non esiste ed esiste invece la consorteria criminogena, vera associazione a delinquere, come giuridicamente fu definita dalla magistratura italiana tra il 1923 e il 1933 ». Dalle origini ai nostri giorni, ha trovato il suo terreno di sviluppo in una situazione sociale rimasta pressochè in-

variata e ha il fine di difendere i privilegi feudali delle campagne. Nella sua evoluzione, fin dalla seconda metà dell'800, raggiunse una perfetta organizzazione, che si allargava per conservare le strutture feudali, ricorrendo alla violenza e all'intrigo, per sostituirsi al potere legislativo. L'organizzazione mafiosa si potenziò con la borghesia terriera, che si era sostituita alla nobiltà feudale, borghesia terriera costituita dai mafiosi stessi e dai gabellati mercenari. Più si faceva forte e potente, più estendeva la sua influenza nei vari settori della vita sociale. Appare nella fenomenologia criminale, per opera della mafia, agli inizi del 1900, l'industria del delitto e della violenza, le cui manifestazioni caratteristiche erano l'abigeato e la tutela forzata del raccolto. Chi voleva fare a meno dei campi imposti dal capo mafia vedeva i suoi vigneti e oliveti tagliati o gli animali uccisi.

Una dimostrazione del potere raggiunto dalla mafia ci è data dalla rivolta dell'Ucciarone. La mafia aveva conquistato il controllo del carcere dall'interno. Gli agenti di custodia obbedivano ai detenuti, anziché al direttore.

Scrivono il Pantaleone nel suo « Mafia e politica », che porta la prefazione di Carlo Levi: « Il potere del carcere è condizione essenziale per la dominazione mafiosa sulla società, è la gelosa conservazione e difesa del potere, al di fuori dello Stato e contro lo Stato; è solo dimostrando ogni giorno e in ogni circostanza di essere più forte e più efficiente del potere pubblico e dell'apparato dello Stato, è solo dimostrando che l'affiliato non è mai solo, che la mafia può continuare a svilupparsi e a reclutare nelle sue file sempre nuovi picciotti di onore ». Le cosche assistono gli affiliati e le loro famiglie, dopo la individuazione e condanna — ma il caso è molto raro — di uno di loro, senza parlare poi di casi di condanne volontarie, casi cioè d'individui che si dichiarano colpevoli di un reato per mettere al riparo il capo; se vengono meno alla legge dell'omertà, si macchiano d'infamia, perdono assistenza e aiuto.

L'intimidazione si manifesta anche dentro il carcere, con moniti significativi, come questo, scritto nel carcere di Caltanissetta: « Chi

è sordo, orbo e tace, campa cent'anni in pace ».

Dopo la riforma agraria del 1951, con il mutare delle condizioni economico-sociali, mutano anche i sistemi della mafia. Si ricorre raramente ai vecchi modi ancestrali, come la rapina, lo sgarrettamento degli animali, il taglio delle viti. La mafia penetra nelle strutture degli enti di riforma e di bonifica, si inserisce nei principali organismi, esercita i suoi poteri nell'economia, manovrando le leve principali.

Ancora oggi — scrive il Pantaleone — in molte zone della Sicilia occidentale molte banche negano il credito ai contadini e concedono invece forti prestiti ai mafiosi i quali esercitano l'usura.

Elementi mafiosi si sono introdotti in quasi tutti gli uffici della Regione, per favorire un'attività lucrativa che va al di là dei confini tradizionali del feudo. Si tratta di concessioni di licenze, appalti di lavori pubblici, costruzioni di ponti e di strade, opere di bonifica a condizioni di favore.

Tuttavia i legami fra città e campagna esistono ancora in alcuni settori, come quello del mercato ortofrutticolo o della macellazione clandestina.

L'organizzazione mafiosa tiene il passo con il progresso dei tempi e con la trasformazione dei settori economici, adottando nuovi metodi e allargando la rete per l'esercizio del suo potere.

I rapporti con il gangsterismo americano e il ritorno dall'America — in Italia — di noti *gangsters* hanno fornito alla mafia una nuova tecnica, indirizzando la sua attività in altri settori, come il contrabbando delle sigarette e della droga. E non si limita nell'ambito dell'Italia, ma si indirizza verso il Medio Oriente, la Francia e l'America. L'organizzazione è perfetta. La mafia dei mercati supera i metodi della vecchia mafia ed opera in uno spazio più vasto, seguendo tutta la linea mercantile: forniture di fertilizzanti, mano d'opera, guardiane degli agrumeti, trasporto del prodotto, controllo dei prezzi di concessione al commissionario, controllo del prezzo che deve essere pagato all'esercente, gestione dei locali e degli esercizi nel mercato.

Vi è poi anche « la mafia del porto » che si dedica al trasporto degli stupefacenti ed è in collegamento con varie organizzazioni criminali americane. Basterebbe leggere uno degli ultimi libri pubblicati in questi giorni in Italia sulla malavita organizzata, del Martin, « Rivolta nella mafia », per potersi rendere maggiormente conto di quanto affermo.

Naturalmente la contesa del predominio dei mercati esplode spesso in atti di violenza, secondo i vecchi metodi: mitra e lupara.

Basterà ricordare gli episodi di sangue che si verificarono nel 1956: 7 omicidi e un tentato omicidio nel giro di dieci giorni a Palermo, nella lotta per la conquista del mercato generale.

Dallo sfruttamento organizzato dell'agricoltura e della pastorizia si è passati agli appalti, agli uffici dell'Ente Regione, agli Istituti finanziari, al contrabbando internazionale, alla conquista del mercato delle grandi città, alla conquista del potere politico. Una delle più gravi caratteristiche dell'organizzazione è l'indifferenza all'assassinio.

Va ricordato un altro doloroso episodio: un giorno in cui gli operai volevano far sciopero furono presi a revolverate da un gruppo di mafiosi posti al servizio di mercenari di una cosca.

Dal 1956 al 1960, i delitti seguono ai delitti; oltre quelli giudicati e puniti, sono rimasti impuniti: 44 omicidi, 16 mancati omicidi, 7 rapine, 3 attentati dinamitardi, nella sola città di Palermo.

Alcuni — e sono molti — ancora credono a una mafia che metta ordine e faccia giustizia laddove lo Stato non c'è o non ha la forza sufficiente, e non vedono o si ostinano a non vedere che essa continua ad essere uno Stato nello Stato e contro lo Stato.

Il diffondersi di questa opinione crea un'alibi alla mafia, che tenta di recitare un ruolo romantico di difensore dei deboli e di lottare contro l'ingiustizia. È necessario invece smascherare un tale atteggiamento e condurre con coraggio una lotta per estirpare alla radice le organizzazioni mafiose in tutte le loro ramificazioni.

I rapporti tra la mafia e il gangsterismo sono stati ampiamente rivelati dal libro di El Reid, dedicato alla mafia, con una schiac-

ciante documentazione attinta agli archivi ufficiali e segreti della polizia, oltre che frutto d'indagini personalmente svolte dall'autore, specializzato in inchieste sulla malavita americana e che ha affondato lo sguardo nella sentina del vizio e del crimine organizzato.

Ma la denuncia dell'accresciuta e modernizzata attività della mafia, del suo carattere di associazione a delinquere, non proviene solo da indagini e da inchieste di studiosi del fenomeno, ma anche da autorevoli magistrati. Ricordo le parole dell'Avvocato generale presso la Corte d'appello di Palermo: « La mafia, come è ampiamente comprovato da varie fonti, attraverso lo studio e una profonda analisi del fenomeno, nonché dalla quotidiana esperienza, non è oggi che una forma di delinquenza associata che tende a sostituirsi ai pubblici poteri ed esercita la sua attività a fini di lucro e di potenza. In ogni tempo, ed anche nelle mutate forme di azione, essa trova le vie più adatte consumando prepotenze e sopraffazioni, spesso impunemente, con il mezzo della paura e della suggestione, che opera profondamente e in modo capillare con la garanzia della legge del silenzio e dell'omertà ».

Non diversamente si esprime il Procuratore generale presso la stessa Corte d'appello: « Avvenuto lo smantellamento del latifondo, la vecchia organizzazione a delinquere, cioè la mafia chiusa e circoscritta nell'ambito del feudo, che esercita il suo potere prevalentemente, se non esclusivamente, nel settore dell'agricoltura, si è affievolita. Ora alla violenza è subentrata l'arte raffinata degli affari in virtù dell'accennato insediamento nell'organizzazione economica. Altri ora si battono specialmente nel complesso degli appalti pubblici e delle concessioni amministrative, vie scaltre per l'accumulazione delle ricchezze ».

L'opinione pubblica si chiede come mai al dilagare di una mafia così potente e agguerrita non ha fatto riscontro da parte del Governo una seria e decisa azione repressiva; perchè non si è mai indagato sul fatto che ex-gabelloti e campieri sono divenuti improvvisamente degli imprenditori; e ci si chiede come mai le licenze per i mercati ge-

nerali sono in mano di pochi e non vengono rinnovate; come mai la criminalità mafiosa ha raggiunto un tale grado di ferocia e di audacia da contendersi a colpi di lupara — una tecnica tutta moderna — il predominio ed il monopolio dei mercati, e come mai, malgrado l'istituzione di due centri di polizia criminale, uno a Palermo e l'altro a Trapani, è stata possibile la tragedia di Ciaculli.

Il problema della mafia è un problema d'importanza nazionale e, come giustamente è stato osservato, per i rapporti esistenti con i centri economici e politici della vita nazionale ed internazionale, trascende i limiti del territorio regionale. Ma prima che un fenomeno sociale ed economico, per ripetere le parole del Calamandrei, è un fenomeno di costume politico, è un modo di sottogoverno di una classe politica.

Certo, i mezzi di prevenzione e di repressione sono necessari ed urgenti per il debellamento di tutte le forme di criminalità sociale a tipo etnico e in genere di tutte le forme di un tale tipo di criminalità; ma se non si affonda il bisturi fino alla radice, il cancro può riprodursi. Occorre operare sul terreno, donde scaturisce il fenomeno, eliminando le cause e le condizioni di clima morale e politico che favoriscono il suo nascere ed il suo evolversi. Occorre il rovesciamento di tutta la situazione politica che infranga omertà ed acquiescenza, che dia sicurezza ai cittadini affrancandoli dalla paura e dalla soggezione.

Ciò si potrà avere se si avrà il coraggio di denunciare nomi e cognomi, di dichiarare guerra aperta alla mafia come ebbe il coraggio di fare l'onorevole Li Causi che corse il pericolo di vita in un pubblico comizio, e come è stato recentemente fatto in un pubblico convegno da Danilo Dolci.

Per un male così grave, per un fenomeno così complesso di criminalità ed al tempo stesso di criminogenesi, il disegno di legge in esame non costituisce certamente un mezzo adeguato e idoneo per prevenire e reprimere. Innanzitutto è da rilevare la lentezza con la quale si è proceduto alla sua formulazione e discussione, e la timidezza con la quale il problema è stato affrontato. Trattandosi di una legge dettata per colpire la

mafia, dietro suggerimento di una Commissione parlamentare, il titolo organico « prevenzione e repressione di organizzazioni criminose » non corrispondeva allo scopo specifico del provvedimento, cioè di rendere più efficace la lotta contro la mafia, come rileva la relazione Tessitori. Dire « prevenire e reprimere particolari forme di reati della delinquenza organizzata » è una espressione generica, che non rivela intera la volontà del Governo di colpire quel particolare fenomeno di associazione a delinquere che ha caratteri propri. Il provvedimento che dobbiamo approvare non investe la mafia come organizzazione, ma si occupa di determinate forme di reati che essa può commettere, cioè alcuni modi di manifestarsi. La mafia in sé, come è noto, rappresenta già un'associazione criminosa con il fine di delinquere, come ampiamente dimostra l'esperienza. Si è discusso sul significato da attribuire alla parola « mafia », ma la discussione mi sembra fuor di luogo. Come ho ricordato, fin dal 1875, la Commissione parlamentare costituita per un'inchiesta generale sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia definì la mafia come una solidarietà intuitiva che unisce a danno dello Stato e della legge, degli organismi regolari tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e gli agi non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione. Ed in questo significato essa è entrata nella coscienza comune. Meglio quindi la legge avrebbe dovuto essere indirizzata a colpire, con severità pari alla gravità del fenomeno, gli appartenenti alle associazioni criminose mafiose, mentre con le disposizioni in esame si adottano misure di prevenzione insufficienti e inadeguate, e si trattano — badate! — i mafiosi al pari di vagabondi per i quali sono state adottate le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423. Ora non vi è dubbio sulla diversa pericolosità degli uni e degli altri, perchè in effetti questa legge non è altro che la riproduzione delle norme previste dalla legge del 1956 e la sua applicazione alle organizzazioni mafiose. Se la legge del 1956 fu dettata per altri soggetti solo per la loro pericolosità, nei casi di sicura criminalità, rivelata dall'ap-

partenenza alla mafia, non può adottarsi la stessa misura.

Occorreva, a mio parere, una legge che contenesse disposizioni più rispondenti ai fini propostisi. È vero che il relatore osserva che la legge in esame ha un carattere di provvisorietà, in attesa che la Commissione d'inchiesta termini i suoi lavori; ma è anche vero che le norme avrebbero potuto essere più adeguate, come strumento più idoneo per la prevenzione e la repressione delle manifestazioni criminose delle associazioni mafiose. Se le esitazioni, apparse in sede di Commissione sul riconoscimento, anche formale, con espressa dichiarazione legislativa, della mafia come un'associazione a delinquere, non avessero prevalso, ora noi avremmo una norma chiara sul trattamento punitivo degli appartenenti alla malavita organizzata. Invece c'è nel testo di legge una profonda lacuna che si riverbera poi nel dettato stesso delle norme.

Si osservi ad esempio l'articolo 1. L'articolo 1 del disegno di legge così detta: « La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ». Ora, due osservazioni: la prima è che quando voi dite « si applica agli indiziati », ponete in sostanza il sospettato, l'indiziato, in uno stato di prevenzione, senza avere la certezza di una sua appartenenza all'associazione mafiosa. L'esperienza ci insegna che i termini generici introdotti in una norma legislativa possono dar luogo ad arbitri, e a discriminazioni, che talvolta non corrispondono a situazioni concrete. È vero che il giudizio viene demandato al Magistrato e non alla pubblica sicurezza, il che dà garanzia a tutti noi, ma ciò non toglie che la generalità dell'espressione possa dar luogo a varie e contraddittorie interpretazioni.

Altra osservazione attiene all'espressione « associazioni mafiose ». Perché non dire: « La legge si applica agli indiziati di appartenere alla mafia »? La mafia per definizione è un'associazione per delinquere.

Un'osservazione ancora. Se per « gli indiziati di appartenere » adottiamo misure di detenzione, quali voi avete proposte, quando si ha la prova di appartenenza ad una associazione mafiosa, *quid iuris*?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Se per definizione, come lei dice, la mafia è un'associazione a delinquere, evidentemente, quando si è raggiunta la prova, giuoca il Codice penale.

T O M A S S I N I . Sono d'accordo, tanto è vero che io ho presentato un articolo 1-bis nel quale, per maggior chiarezza, si precisa che per coloro che appartengono ad associazioni mafiose si applicano le norme dell'articolo 416 del Codice penale.

T E S S I T O R I , *relatore*. È superfluo.

T O M A S S I N I . Io ricordo le discussioni che furono fatte in sede di Commissioni riunite; ricordo che fu usata un'espressione generica e che non si volle usare l'emendamento proposto, per non riconoscere chiaramente il carattere di associazione per delinquere alla mafia. È vero quello che osserva l'onorevole Ministro, ma è anche vero che non è un pleonismo dare normativamente, con legge, la definizione di associazione per delinquere alla mafia.

Si osservò in sede di Commissioni riunite che associazione per delinquere è un reato previsto dal Codice penale e si disse che molto spesso la mafia, così come è organizzata, non commette delitti previsti dal Codice penale, ma atti che, pur essendo illeciti, non raffigurano dei reati. Questo si affermò, a proposito dell'esame dell'articolo 1 del disegno di legge governativo.

Io propongo, invece, che venga riconosciuto chiaramente alla mafia il carattere di associazione per delinquere e ciò al fine di eliminare qualunque incertezza in sede di interpretazione e di applicazione. Io dico che per definizione la mafia è un'associazione per delinquere, ma non tutti sono d'accordo su tale carattere, tanto vero che su questo punto si è ampiamente discusso. Pertanto, quello che a lei, onorevole Ministro, sembra ovvio, ad altri non sembra. Se vogliamo che i magistrati, in sede di applicazione della legge, non si arrovellino il cervello e non abbiano un vasto campo d'interpretazione, diciamo con coraggio che la mafia è un'associazione a delinquere. Quando si è dimostrato

che una persona appartiene alla mafia, con ciò stesso si è dimostrato che appartiene ad un'associazione a delinquere, e il magistrato provvederà ad applicare il Codice penale. Quindi niente di pleonastico, niente di ovvio. Ritenere che certe cose siano ovvie è sempre pericoloso.

Pertanto io aggiungerei un articolo 1 *bis* (l'ho presentato come emendamento) per dichiarare normativamente il carattere di associazione a delinquere della mafia, al fine di togliere qualunque dubbio. Supponiamo che una associazione mafiosa venga organizzata per il predominio dei mercati generali: voi mi direte che non si tratta di un'associazione a delinquere. Ebbene, io dico che si tratta ugualmente di un'associazione a delinquere perchè, anche se il fine non sembra criminoso, l'associazione mafiosa, nella sua organizzazione e nei suoi metodi, non esita a ricorrere alla violenza, al banditismo, all'assassinio. . .

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
E quindi è reato.

T O M A S S I N I . Ma allora diciamo che è reato appartenere alle associazioni mafiose, diciamolo con coraggio e apertamente! Se non faremo questo, lasceremo alla discrezionalità del magistrato il decidere quando si tratta di associazione a delinquere e quando meno. Potrebbe avvenire che si dicesse: questa è un'associazione mafiosa, ma a questa associazione mafiosa non si riconosce il carattere di associazione a delinquere.

Quando si formula una legge si deve proiettare il pensiero del legislatore sul terreno pratico della futura applicazione. Spesso noi, quando formuliamo una legge, cadiamo nell'errore di dare delle interpretazioni del nostro stesso pensiero e diciamo: questo è ovvio, questo è chiaro. Perchè invece non rendiamo più chiare le disposizioni di legge quando possiamo benissimo farlo? Perchè non siamo noi per primi ad essere chiari, invece di esigere che sia chiaro poi il magistrato nell'applicazione della legge?

Tutto quello che ho detto si riallaccia sempre a una discussione, che certamente i colleghi Lami Starnuti, Pafundi e Tessitori ri-

corderanno, che si svolse in sede di Commissione allorchè io osservai come l'espressione « organizzazioni criminose » non fosse opportuna per la sua genericità e per l'ambiguità del suo significato. E ho preso atto con piacere che nella relazione del senatore Tessitori si dice appunto che questa espressione è stata ritenuta generica, ambigua e probabile causa di inesatte applicazioni sul terreno pratico. Però la discussione non è esaurita, perchè quando io criticavo tale espressione, lo facevo per mettere in rilievo l'esigenza di essere più espliciti, di essere più chiari, di dare alla mafia il suo vero nome. Diamo alle cose il loro vero nome, non usiamo delle circonlocuzioni o dei giri di parole che poi non si concretizzano e non si definiscono.

Desidero ora fare un'osservazione all'articolo 2. Si tratta di una questione puramente tecnica che può essere trattata anche sommariamente, senza il calore della polemica. L'articolo 2 dice: « Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4, primo comma, della legge precitata ». Io propongo d'inserire, dopo le parole « n. 1423 », le parole « si applicano anche a coloro che appartengono ad associazioni mafiose e... ». Questo per dare una più corretta formulazione al pensiero del legislatore e perchè la lettera della legge corrisponda più esattamente al suo spirito.

Onorevoli senatori, ho voluto riassumere sinteticamente nelle linee fondamentali la storia e la sociologia della mafia, la sua tecnica, il suo progredire, il suo allargarsi, i suoi rapporti con il gangsterismo nazionale ed internazionale, le nuove forme e le nuove manifestazioni di delinquenza, proprio per farne risaltare il carattere. E se tutti siamo d'accordo sulla storia, sulla struttura, sulla fisionomia, sulle modalità e sull'azione che compie la mafia, se siamo d'accordo sulla sua pericolosità immanente nella società italiana e non soltanto italiana, se siamo d'accor-

do su tutto questo, è ovvio che questa legge è insufficiente. Occorre che nel quadro generale, quando sarà presentata la relazione da parte della Commissione parlamentare, sia rivista tutta la materia. Occorre fare una legge speciale, come giustamente diceva il senatore Gatto, ma non una legge speciale per la Sicilia, bensì una legge speciale per la mafia, perchè la mafia, se ha le sue origini in Sicilia, oggi, come abbiamo visto attraverso l'*excursus* storico, ha manifestazioni più ampie, supera i limiti della Sicilia, supera addirittura i limiti nazionali. Quindi nel rivedere la materia mi auguro una legge speciale contro questo sconcertante fenomeno sociale. Ma una cosa credo debba essere fatta. Se abbiamo detto che dalla pubblicistica e dalla letteratura la mafia è passata ormai alla discussione in sede legislativa e dobbiamo dare atto, come dicevo all'inizio, che effettivamente per la prima volta la mafia non è più soltanto oggetto d'indagine ma anche di una disciplina normativa, dobbiamo allora concludere: andiamo oltre, usiamo chiaramente la parola mafia. Vi ricordate quel che si obiettò in sede di Commissione: « Perchè dire mafia? ». « Che cosa è la mafia? ». « La mafia non si può definire ». Noi insistevamo nel dire che la mafia ormai è un concetto acquisito nella nostra coscienza, è un concetto acquisito nella cultura contemporanea. Si intuisce che cosa è la mafia. Così come il codice penale non definisce tante altre situazioni giuridiche ed altri reati, ad esempio la rissa. Tuttavia sappiamo che cos'è la rissa. Questo disegno di legge, nel testo governativo, ha come titolo: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata »; nel testo della Commissione ha assunto un altro titolo: « Disposizioni contro la mafia ». Ed è giusto; ma se questo è il titolo, facciamo corrispondere al titolo le norme. Le disposizioni contro la mafia non si esauriscono in queste norme di prevenzione e di repressione, vanno completate con un'altra norma che dichiara che la mafia, in qualunque forma si costituisca e a qualunque fine tenda, è sempre un'associazione per delinquere. Quando l'avremo legislativamente dichiarato, ogni dubbio sarà eliminato e avre-

mo chiamato la mafia col suo vero nome. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, onorevole Tessitori, ha scritto che non è il caso di affrontare il problema relativo alle origini, alle cause, ai modi di presentarsi e di agire della mafia, essendo in corso un'inchiesta parlamentare al riguardo. Concordo su questa considerazione. Sarebbe prematuro e ambizioso un discorso di carattere saggistico sulle origini e sulle condizioni lontane e vicine che consentono a questo fenomeno criminale di affermarsi e dilatarsi in una parte del nostro Paese. Non quindi considerazioni di tanto respiro; però considerazioni di carattere politico, sì!, penso sia il caso e l'occasione opportuna per porne.

Questo disegno di legge si ricollega a una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Commissione che fu costituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1720. Tale Commissione è nata certamente in ritardo rispetto alle necessità del Paese. Il fenomeno della mafia non si è manifestato, nei suoi aspetti criminali, in Sicilia, nel corso dell'anno 1962, e neppure soltanto nel corso degli anni immediatamente precedenti a quest'ultimo: il fenomeno della mafia è un fenomeno antico, che nella forma più violenta della sua criminalità si è spiegato nel corso di tutto questo dopoguerra. Pertanto, la legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia è già una legge intervenuta molto tardi. Non è mai troppo tardi, questo è vero, ma certamente è stato perduto del tempo prezioso, e non per responsabilità del nostro Gruppo, perchè il Gruppo al quale io appartengo ha sempre posto questa necessità: di un'organica indagine e di un'organica legislazione, volta a colpire la mafia nelle sue manifestazioni criminali e nelle sue radici sociali ed economiche. Ma non solo la legge di costituzione della Commissione d'inchiesta era tardiva; quello che è ancora più gra-

ve e che deve essere sottolineato in sede politica, nella sede nella quale noi parliamo, è che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia ha avuto una lunga incubazione, ha avuto una lunga fanciulezza prima di diventare adulta, prima di essere in grado di riunirsi; prima di essere in grado di esaminare quello che la legge le imponeva di esaminare e di studiare, è stato necessario — perdonatemi questo termine — che in Sicilia si verificasse un fatto criminale di tale entità da sgomentare l'intera popolazione italiana, non solo siciliana, ma sino alle Alpi. Abbiamo dovuto arrivare alla strage di Ciaculli, alla perdita tragica della vita di molti uomini perchè la Commissione d'indagine, finalmente, cominciasse la sua stentata vita.

P A F U N D I . Non è perfettamente vero, glielo dimostrerò più tardi.

C A R U S O . Prima non si era mai riunita la Commissione!

P A F U N D I . Vi dirò in seguito come stanno esattamente le cose.

M A R I S . Naturalmente è « vero » per chi parla in quest'Aula in sede politica ed è « vero » per me soltanto ciò che è diventato realtà, azione concreta: io non prendo in considerazione le intenzioni e neppure posso prendere in considerazione le buone intenzioni del presidente Pafundi, buone intenzioni che non revoco in dubbio. Quello che devo prendere in considerazione è l'azione concreta — ci dirà poi, il senatore Pafundi, per quale ragione ostacolata o ritardata — di questa Commissione, che certamente è mancata sino alla fine del luglio 1963, che ha avuto una breve e stentata stagione nell'estate del 1963 e che è ridiventata carente nel periodo successivo. Tanto è vero che oggi, a distanza ormai di un anno dal primo faticoso parto dell'agosto 1963, non abbiamo visto più nulla.

Quindi, non solo la legge istitutiva della Commissione d'indagine sulla mafia era una legge che interveniva tardi nel Paese, quando già una regione come la Sicilia aveva pagato un tributo di sangue enorme a que-

sto fenomeno criminoso; ma essa non ha immediatamente, con solerzia, esercitato il compito che la legge le affidava.

È arrivata — noi non sappiamo che quello che è uscito alla luce del giorno — dalla Commissione la lettera del 7 agosto 1963; una lettera che doveva avere un carattere interlocutorio, nel senso che dava soltanto alcune indicazioni al Potere legislativo ed al Governo, perchè fossero presi in sede legislativa alcuni provvedimenti ai fini della repressione e fossero presi in sede esecutiva altri provvedimenti, per incidere sulle strutture della burocrazia, sulle strutture e sull'efficienza degli organi giudiziari, sulla struttura economica e sociale del Paese, ai fini della prevenzione del fenomeno della mafia.

Doveva essere una lettera di carattere interlocutorio, che però minaccia seriamente di diventare il figliuolo unico di questa Commissione. Un figliuolo unico, lo sappiamo, è sempre troppo poco; un figliuolo unico è viziato; un figliuolo unico riassume tutto l'affetto, come la pupilla degli occhi, della Commissione. Noi non potremmo accettare che così fosse, perchè il fenomeno è troppo grave, e certamente non si può esaurire in questa lettera, nè nei provvedimenti che sono stati presi o che stiamo per prendere, l'attività per reprimere il fenomeno della mafia.

Il senatore Tessitori, relatore, ci dice che questo disegno di legge sarà seguito, a suo tempo, da provvedimenti di carattere più organico, perchè « bisogna attendere — sono le testuali parole — che la Commissione termini la sua fatica, per avere indicazioni, suggerimenti, proposte che consentano l'elaborazione di un testo legislativo completo, sistematico, organico, nel quale in qualche modo potranno essere riconsiderate e rifeuse anche le clausole del presente disegno di legge ».

T E S S I T O R I , relatore. È una mia opinione, modesta, poco autorevole.

M A R I S . È un'opinione accettabile, onesta, autorevole certamente, che è giusto sottolineare.

Bisogna attendere, per poter fare qualche cosa di organico, però bisogna sapere quan-

to! In sede politica è questa la domanda, che non la nostra curiosità, ma la drammaticità di una situazione che ha avuto delle pause d'arresto dopo Ciaculli, ma che è in ripresa, ci impone di proporre.

La lettera, dicevo, ha dato delle indicazioni, e su queste indicazioni il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, nella seduta del 19 settembre 1963, presentò un disegno di legge per la « prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata »: una strana *pruderie*, direi, perchè la parola « mafia » non compariva nel titolo del disegno di legge ed era altresì evitata con molta diligenza anche nel testo degli articoli.

La questione fu ampiamente trattata dalle Commissioni di grazia e giustizia e dell'interno, riunite per esaminare il disegno di legge, e la generalità dei commissari avvertì la preoccupazione che la legge potesse trasformarsi oggettivamente in uno strumento di limitazione della libertà dei cittadini in generale, poichè nè aveva un limite di applicazione di carattere territoriale nè qualificava soggettivamente i destinatari delle norme repressive e limitative della libertà. Per esempio, parlando di raddoppio del termine di proroga del fermo o di fermo anche nelle ipotesi non previste dal Codice di procedura penale, non si precisavano i soggetti passivi di questa limitazione di libertà.

I commissari, ripeto, nella loro generalità, avvertirono il pericolo, e vi fu un'ampia discussione, nel corso della quale si disse giustamente che non si poteva introdurre un limite di carattere territoriale, perchè le leggi devono avere, per loro natura, un carattere di generalità e di validità per tutto il territorio nazionale e perchè, oltre tutto, non si doveva offendere la Sicilia con una norma particolare. Quest'ultimo argomento era e rimane alquanto labile, perchè non credo che la Sicilia possa mai sentirsi offesa da un disegno di legge inteso a rendere più giusto, onesto ed equilibrato il suo assetto sociale ed economico. Non credo che si possa offendere la Sicilia parlando di mafia; e d'altra parte, se così fosse, la Sicilia si sarebbe già offesa con la legge n. 1720 del 20 dicembre

1962, dove si parlava di « inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ». Tale argomento non fu capace di far tacere il buon senso e le preoccupazioni dei commissari che vollero che le eventuali limitazioni della libertà, l'aumento delle pene per alcuni reati e l'applicazione di alcune misure amministrative colpissero unicamente coloro che con la mafia hanno dei rapporti e non anche coloro che con la mafia non hanno niente a che fare; e certamente in Sicilia vi sono milioni di uomini e di donne che con la mafia non hanno nulla a che vedere e che anzi la mafia aborriscono e talora subiscono.

Le Commissioni, interpreti di questa preoccupazione, vollero che nella legge fosse introdotta la parola « mafia ». Rifiutarono le posizioni tartufistiche e dissero che la legge, che usciva da una lettera della Commissione d'inchiesta sulla mafia, volta a colpire il fenomeno della mafia, doveva chiaramente dire quali erano i suoi obiettivi e nell'istituzione e nel testo. Com'era congegnato prima il provvedimento, si poteva arrivare al raddoppio del fermo anche per un indiziato di appartenere ad associazioni criminali operanti in alta Italia. Con un provvedimento siffatto, senza l'indicazione dei soggetti passivi, i carabinieri di Bergamo, nei confronti dei famosi indiziati di Crema, avrebbero potuto ottenere il raddoppio del fermo ed avrebbero avuto a loro disposizione i prevenuti nella loro caserma 14 giorni anzichè sette e quei cittadini, che il giudice istruttore di Torino, su conforme parere del pubblico ministero, riconobbe innocenti per « non aver commesso » quelle sette od otto o nove o dieci rapine di cui pure si erano confessati autori, sarebbero rimasti 14 giorni anzichè sette nelle mani dei carabinieri di Bergamo, il tempo sufficiente per confessarsi autori di tutte le rapine da altri commesse in quei tempi in alta Italia.

Ebbene, la preoccupazione non fu soltanto dei commissari appartenenti al mio Partito, ma anche di quelli appartenenti ad altri partiti. Ricordo un emendamento del senatore Pafundi nel quale era introdotta la parola « mafia »: « essere partecipi della delinquenza organizzata (mafia) »; il senatore Pafundi, cioè, voleva precisare che si doveva trattare

della mafia. In una riunione più ristretta del 20 febbraio 1964 fummo tutti d'accordo, come il senatore Tessitori ricorderà. Per il Gruppo del Movimento sociale italiano il senatore Nencioni concordò con il senatore Pafundi perchè venisse qualificata questa delinquenza organizzata come mafia, e il disegno di legge venisse volto a colpire la mafia in modo esplicito. Per queste ragioni sono veramente stupito — e mi si perdoni se anticipo la discussione su emendamenti, mentre siamo in sede di discussione generale — di vedere ripresentare dal senatore Pafundi e dal senatore Pace del Gruppo del Movimento sociale, cui appartiene anche il senatore Nencioni, emendamenti che sono volti a ritornare indietro; ritornare indietro al gennaio di quest'anno, cioè al punto dal quale sono partite le fatiche di due Commissioni riunite, giustizia e interni.

P A F U N D I . Per questo c'è l'Assemblea!

M A R I S . L'Assemblea c'è certamente per questo, ma penso di avere il diritto di chiedere quali sono state le ragioni ed i fatti per i quali il senatore Pafundi, che nel febbraio riteneva che si dovesse esplicitamente parlare di mafia, nel mese di novembre del medesimo anno, a distanza di alcuni mesi, ritiene che non se ne debba più parlare, per tornare ad una formula più generica e più vaga, che fa rivivere tutte le preoccupazioni che avevano invece orientato diversamente la Commissione.

P A C E . Legga il testo stenografico e vedrà che io do ragione di quanto ho affermato.

M A R I S . La lettera della Commissione d'inchiesta, dalla quale prese le mosse il Governo per quel disegno di legge, aveva un contenuto parziale, riconosciuto. Concordo con il relatore quando afferma che « il disegno di legge è di modesta portata; esso non ha la pretesa di contenere tutte le misure che potrebbero essere ritenute necessarie o soltanto utili a combattere e a debellare la mafia, ma quelle soltanto, e nemmeno tutte, che furono indicate urgenti e indilazionabili da

alti magistrati e funzionari che operano nel territorio maggiormente colpito dal triste fenomeno, e che la Commissione parlamentare d'inchiesta fece sue ». Erano proposte limitate, e il disegno di legge governativo e conseguentemente anche il testo delle Commissioni riunite — il quale si è adattato praticamente sul disegno di legge del Governo come su un letto di Procuste, senza potersi dilatare al di là — non le contengono nemmeno tutte. Questo deve essere sottolineato.

Il disegno di legge non contiene neppure le norme considerate più efficaci, che avrebbero avuto la possibilità di incidere maggiormente sul fenomeno.

Non entro nel merito tecnico-giuridico del disegno di legge. Affermo che il Governo e il Parlamento avrebbero almeno dovuto fare tutto quanto la Commissione d'inchiesta indicava nella sua lettera del 7 agosto 1963. Se è vero che quelle indicazioni erano ritenute necessarie, urgenti e indilazionabili, come afferma il relatore, da alti magistrati e funzionari esperti del fenomeno, perchè operano nel territorio che il fenomeno stesso conosce, per quali ragioni esse non sono state recepite tutte nel disegno di legge?

Vorrei osservare che le due Commissioni, di giustizia e dell'interno, nel loro lavoro hanno fatto anche qualche sforzo in più, andando al di là del disegno di legge governativo. Le norme degli ultimi due articoli, l'8° e il 9°, del disegno di legge, nel testo delle Commissioni, è infatti andato oltre il disegno di legge governativo, sforzandosi almeno di condurre la battaglia laddove la mafia si annida ed ha le sue basi reali, economiche e politiche.

Noi riteniamo però che tutto questo sia insufficiente. È necessario colpire anche la ricchezza che le associazioni mafiose consentono o realizzano con la loro organizzazione; è necessario riportare nelle mani della collettività la ricchezza accumulata in maniera criminale; non soltanto revocare le licenze, ma riprendere dalle mani dei mafiosi le ricchezze che essi, con gli appalti, con le licenze, con concessioni di carattere amministrativo, sono riusciti ad accumulare in questi anni. Ma la lettera — è questa la considerazione politica che in questa occasione biso-

guna fare — dava anche delle indicazioni al Governo; la Commissione faceva al Governo delle proposte per provvedimenti vari.

« La Commissione sente il dovere di segnalare che con ogni urgenza sia attuato il coordinamento tra gli apparati di Governo di ogni tipo, statali, regionali, di polizia, economici, eccetera, nell'azione contro la mafia. Gli organi competenti devono coprire tutti i posti vacanti delle sedi giudiziarie della Regione siciliana al fine di assicurare lo smaltimento delle molte procedure giacenti. Si richiede di applicare nelle zone della Sicilia interessate dal fenomeno della mafia la più rigorosa selezione del personale statale e regionale, sicchè siano assegnati agli organi pubblici i funzionari giudicati più idonei in rapporto ai particolari compiti posti dalla presenza dell'organizzazione mafiosa e delle sue influenze. Si raccomanda il coordinamento, potenziamento e specializzazione investigativa della Pubblica sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di finanza operanti in Sicilia ai fini di un'azione di controllo in materia di mercati e di lavori pubblici. Si raccomanda di disporre il riesame a tutti gli effetti, anche mediante la nomina di appositi commissari, delle concessioni di licenze relative ai mercati annonari, alle attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, alle rappresentanze commerciali e industriali, all'esercizio di attività professionali ed economiche, nonchè il riesame delle concessioni amministrative di ogni genere e delle Commissioni preposte ai mercati generali ortofrutticoli, della carne e del pesce. Si raccomanda di effettuare sollecitamente, con l'assistenza e la collaborazione tecnica di commissari prescelti dalle competenti autorità, severi controlli sull'applicazione dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, degli albi degli appaltatori, delle procedure dei pubblici appalti nonchè della concessione di licenze di costruzione e di acque pubbliche ».

La Commissione dava delle indicazioni precise al Governo! Vorrei dire che la parte più efficace delle indicazioni della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia era quella che affidava al Governo dei precisi compiti, che consentivano un immediato intervento. L'altra parte, quella repressiva

— si sa per l'esperienza che ognuno di noi ha — ha un effetto molto più lento nel Paese, rientra in una politica criminologica nella quale forse è anche un po' ingenuo credere. Non sempre la pena raddoppiata induce chi è intenzionato a delinquere a non delinquere, non sempre il raddoppio del fermo può indurre chi pratica l'omertà ad essere aperto con gli uffici che indagano, con i giudici istruttori o con gli organi di polizia giudiziaria.

Ebbene, mentre noi ci apprestiamo a varare la parte meno efficace, meno interessante, meno incisiva delle tardive e uniche indicazioni della Commissione d'inchiesta, a quanto ci consta, da parte del Governo non è stato fatto nulla di quanto la Commissione ha indicato e sollecitato a fare.

Noi abbiamo avuto soltanto una burocratica illustrazione, il 5 febbraio 1964, in sede di Commissioni riunite di giustizia e dell'interno, da parte del Ministro dell'interno Taviani e da parte del Ministro di grazia e giustizia Reale, i quali ci hanno dato delle indicazioni di carattere meramente statistico. Il ministro Reale ci ha dato un'allarmante descrizione delle condizioni nelle quali versa l'Amministrazione della giustizia in Sicilia e non per colpa dei magistrati che operano in quella Regione, ma proprio perchè mancano in molte provincie i magistrati necessari per svolgere l'opera della giustizia. La Commissione d'inchiesta denunciava una carenza di amministrazione, una carenza di opera da parte degli organi giudiziari e che molti processi giacevano senza essere esaminati. Ebbene, il 5 febbraio 1964 il ministro Reale ci diceva che nella Corte di appello di Caltanissetta mancano due posti di presidente ed un posto di procuratore generale, che nel Tribunale di Caltanissetta mancano due giudici, che nella Pretura di Caltanissetta manca un vice pretore, che nel Tribunale di Enna mancano un presidente ed un procuratore della Repubblica, che nella Pretura di Enna manca il consigliere dirigente, che nel Tribunale di Nicosia mancano due giudici e che mancano molti e molti altri pretori in molti altri mandamenti...

C A R U S O . Ce ne sono due su tre a Nicosia.

M A R I S . Quindi addirittura quel Tribunale non può funzionare. Nella Corte di appello di Palermo mancano 8 presidenti di sezione ed 8 consiglieri, tre sostituti procuratori...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Che cosa manca a Nicosia?

C A R U S O . Anche il presidente del Tribunale; viene da Palermo ogni tanto e lei sa un triste episodio in proposito, perchè un magistrato ci lasciò anche la pelle.

M A R I S . Nel Tribunale di Agrigento mancano un presidente di sezione ed un giudice, nel Tribunale di Palermo mancano tre presidenti, 15 giudici, un procuratore generale, due sostituti procuratori; nella Pretura di Palermo mancano 5 pretori e tre uditori; e così nei Tribunali di Sciacca, di Termini Imerese, di Trapani e non vado avanti nell'elencazione...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Scusi, quando lei dice « mancano » a che cosa si riferisce? Ai vecchi organici o ai nuovi? I nuovi organici sono stati fatti per quando disporremo dei magistrati che in questo momento stanno facendo i concorsi: quando saranno finiti i concorsi, lei potrà dire « mancano ». Quindi oggi si deve riferire al vecchio organico per dire « mancano » e non al nuovo.

M A R I S . Il 5 febbraio 1964 lei alla Commissione ha fornito questi dati...

C A R U S O . Sui vecchi organici.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Poi risponderò.

M A R I S . È veramente inutile una discussione sul riferimento ai vecchi o ai nuovi organici. Se gli organici sono stati modificati è perché ci si è resi conto che nella

zona sono necessari altri magistrati, è evidente...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole collega, gli organici non sono stati modificati per la Sicilia. Quando con la legge del 1963 si è aumentato il numero dei magistrati sulla carta, cioè si è disposto che si dovessero assumere questi magistrati, si è detto: questi nuovi magistrati li distribuiremo in questo modo. Quindi lei potrà imputare delle colpe al Ministero e al Consiglio superiore quando questi magistrati saranno immessi nell'esercizio della loro funzione e non saranno stati destinati all'organico come era stabilito in quella legge. Quindi quello è un organico riferito alle nuove possibilità e alle nuove assunzioni. Ecco la differenza.

C A R U S O . Signor Ministro, vi sono continue proteste dei Consigli dell'ordine degli avvocati perchè i magistrati non vengono in sede, perchè sono in sede soltanto sulla carta.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Quella è un'altra questione. Se voi volete discutere come si comportano i magistrati è un altro problema.

M A R I S . Signor Ministro, le ricorderò allora che, sempre in quella riunione del 5 febbraio 1964, si parlò anche di vecchio e di nuovo organico.

Il vecchio organico su tutto il territorio nazionale è di 5703 giudici, il nuovo è di 6882 giudici. Ebbene, in servizio — ella disse — vi sono 5303 giudici: vuol dire che vi sono 400 giudici in meno in servizio, ma in meno rispetto anche al vecchio organico.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Certamente, e questa è una ragione di più perchè lei non possa fare questa critica per la Sicilia.

M A R I S . Quando si muove la lagnanza per la Sicilia, la si può muovere sotto un duplice aspetto: sia perchè mancano gli elementi relativi al nuovo organico, sia per-

chè mancano anche rispetto al vecchio organico. Questa è la considerazione, e forse la considerazione più grave, perchè la carenza non è soltanto per il nuovo, ma anche per il vecchio organico.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Lei mi ha dato l'argomento per giustificare anche questo, ed io non lo volevo, perchè lei mi ha ricordato che non abbiamo neanche magistrati in numero sufficiente per coprire il vecchio organico.

F I O R E . E la colpa di chi è? Perchè nel passato non si è provveduto?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Allora vogliamo fare il processo anche al passato e all'avvenire?

M A R I S . Il Ministro dell'interno, onorevole Taviani, a sua volta, ha fatto una esposizione di carattere burocratico; ci ha detto che si stanno apprestando sistemi di coordinamento tra gli apparati di Governo, che si attuerà o è in corso di attuazione l'avvicendamento di 32 funzionari di pubblica sicurezza, che vi erano 19 funzionari trasferiti, che si doveva attuare un coordinamento delle funzioni, eccetera. Ha detto anche che sarebbe stato disposto, o che era stato disposto, o era in corso, un riesame delle licenze di porto d'armi, eccetera. Quello però che conta è che dal mese di febbraio ad oggi sono passati 10 mesi, e in questo lungo tempo trascorso a noi non risulta che il Governo, al quale pure la Commissione di inchiesta si rivolgeva, abbia attuato le indicazioni, abbia realizzato in concreto i consigli che la Commissione di inchiesta dava. Io penso che sia questo che in sede politica noi, oggi, dobbiamo soprattutto sottolineare. Non basta una esposizione burocratica: bisogna che la Commissione d'inchiesta riprenda il suo cammino e che cammini in maniera spedita, perchè il Paese si attende delle conclusioni sollecite dal suo lavoro.

La situazione in Sicilia e nell'intero Paese non è tale da consentire delle lunghe indagini per stabilire quali sono le remote

origini di questo fenomeno che si perde nella doppia notte dei tempi. Il Paese si attende un'indagine sulle manifestazioni odierne, sul carattere che oggi ha il fenomeno della mafia in Sicilia, nei Comuni, nelle Provincie, nella Regione, nelle amministrazioni locali, sui rapporti che questa mafia ha con il potere politico, si attendono indicazioni capaci di incidere sul tipo di sviluppo economico e sociale del Paese, perchè si possa poi, in sede legislativa, intervenire adeguatamente per estirpare, una volta per tutte, questa malapianta dalla Sicilia. E si attende, naturalmente, il Paese, che il Governo, di fronte a una tardiva lettera di una Commissione tardivamente insediata, non si limiti a fare delle indagini di carattere burocratico, a riassumere elaborati di carattere statistico, ma che intervenga, che dica al Parlamento e al Paese quali sono stati i provvedimenti che ha preso nelle sedi competenti per attuare quelle indicazioni che la Commissione di inchiesta ha dato fin dall'agosto 1963.

Queste, onorevoli colleghi, signor Presidente, sono le ragioni per le quali noi, di fronte a un provvedimento legislativo che per molti versi ci trova concordi, sentiamo però il dovere di esprimere la nostra profonda insoddisfazione, il nostro profondo malcontento, il nostro dissenso e la nostra perplessità, perchè non si va più avanti, perchè non si cammina speditamente, perchè non si fa, nelle sedi in cui si deve agire, in cui si ha l'obbligo giuridico e il dovere morale di agire, cioè nella Commissione d'inchiesta e in sede esecutiva, non si fa quanto si deve fare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Morvidi. Ne ha facoltà.

M O R V I D I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, se io fossi credente mi rivolgerei a Dio così: « Signore, rivolgo a te tutta la mia fiducia e tutte le mie preghiere affinché tu raddrizzi tutte le coppie storte e simili messeri, sicchè il loro pensiero rifugga dall'escogitare trame, inganni e tradimenti, e la loro coscienza respinga ogni proposito di minaccia, di intimi-

dazione, di ricatto, di estorsione, di furto, di rapina, di omicidio, di devastazione, di strage e la loro persona si liberi da ogni spirito prestigioso, ogni influsso di ambiente mafioso! ».

Ma non sono credente, sono soltanto, a modo mio, religioso; come anche i credenti sono, a modo loro, religiosi.

E anche se la mia età, nella quale si incastona il naturale scetticismo della professione di avvocato, dovesse far pensare il contrario, tuttavia la mia innata religiosità riesce a fare emergere dal profondo del mio animo accenti vivi di vera e propria ingenuità, sì da richiamare la benevola attenzione dell'amico e collega onorevole Tessitori, così scrupoloso, obiettivo e saggio relatore della legge di cui ora discutiamo, e non di questa soltanto, il quale, per la mia ingenuità, non dico mi abbia rivolto un rimprovero — no, certo! — ma un amichevole, saggio richiamo, allorquando io gli ho proposto la sostituzione della espressione: « la facoltà di proporre le misure di prevenzione... spetta anche al Procuratore della Repubblica », contenuta non ricordo in quale emendamento, con la espressione: « il dovere di proporre... »; quasi che fosse, la mia proposta, frutto prevalente di una superflua e non giustificata pedanteria, determinata a sua volta da una vera ingenuità.

Vi confesso, onorevoli colleghi, che perfino l'amichevole censura di ingenuità mi ha dato timore; forse il timore dei novellini di questa Aula autorevole ed austera. Ma in realtà la mia proposta, chiamiamola pure ingenua, di sostituzione del dovere alla facoltà, rispondeva e risponde al mio inveterato principio religioso dell'assoluto rispetto alle leggi da parte di tutti e soprattutto da parte di coloro la cui funzione particolare è di farle rispettare. Principio che non può pretendere di essere attuato se non in quanto le leggi siano precise e chiare.

Ora, io non vorrei che si interpretasse male quello che sto per dire, e che si collega direttamente alla mia ingenua proposta di sostituzione del dovere alla facoltà, ma debbo rilevare che troppo spesso si ode ripetere l'affermazione che il Pubblico Ministero è il *dominus* dell'azione penale. In realtà, poi-

chè l'azione penale è indiscrezionale, direbbe il Manzini, e al disopra del Manzini e di tutti noi l'articolo 112 della Costituzione afferma che il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, e poichè non si è mai sentito dire che facoltà equivalga ad obbligo, mentre è chiaro che attribuire, in una legge, al Pubblico Ministero la facoltà di esercitare l'azione penale significherebbe realizzare una incostituzionalità, sembra a me che il Pubblico Ministero sarebbe piuttosto da dirsi, senza con questo menomarne affatto l'altissima funzione, *servus* e non *dominus* dell'azione penale. Senonchè, sarebbe forse suscitare una specie di vespaio a chiamarlo *servus*, ed io non voglio fare una questione di parole. Tuttavia si dovrà convenire che anche le parole, poichè servono ad esprimere il pensiero e a qualificare fatti, cose ed uomini, hanno la loro importanza e spesso riescono a sostituire la realtà. Quanti uomini, a forza di sentirsi dire che sono intelligenti, che sono colti, che sono, in una parola, « grandi », finiscono per crederci e ritenersi veramente tali!

I Pubblici Ministeri, vecchi o giovani, non se l'abbiamo a male se io dico che tra di loro vi è chi, oltre a chiamarsi *dominus* dell'azione penale, padrone di essa in quanto di essa funzionalmente titolare, crede anche di esserne padrone effettivo, padrone di fatto, e quindi arbitro di promuovere o meno l'azione penale. Le cronache ne sono piene ed osiamo sperare che, prendendo sempre più sviluppo le funzioni del Consiglio superiore della Magistratura e consolidandosi con esse l'autonomia dei giudici, dei Procuratori della Repubblica, dei magistrati in genere, i casi di arbitrio nell'esercizio della azione penale, arbitrio che in definitiva dipendeva soprattutto da interferenze reali o supposte o paventate dell'autorità politica governativa, abbiano a scomparire compiutamente.

Ma questo discorso è da farsi in modo particolare nei riguardi della questione della mafia, e non limitato ai Pubblici Ministeri che d'ora innanzi amiamo sperare rimangano fuori causa e, s'intende, sempre pronti ad iniziare i dovuti procedimenti contro chiunque sia raggiunto dagli elementi di

perseguibilità. Il discorso, dicevo, deve essere esteso ed accentuato in modo particolare nei confronti dei prefetti, dei questori e, in una parola, del Governo, poichè è cosa ormai nota, arcinota e conclamata che prefetti e questori non muovono foglia che il Governo non voglia.

Il male della mafia, il mal mafioso, starei per dire, sarebbe, se non scomparso, certo molto attenuato, particolarmente nelle sue espressioni più delittuose, se i vari Governi che si sono succeduti dal 1860 in poi avessero costantemente esplicato una saggia opera di prevenzione insieme con provvedimenti fermi di repressione. E dicendo così io non intendo riferirmi soltanto a provvedimenti di polizia e a procedimenti penali. Per questi ultimi però è da precisare che se oggi, dopo l'entrata in vigore e in funzione del Consiglio superiore della Magistratura, deve riconoscersi che dipendono esclusivamente dallo spirito di indipendenza e di onestà della Magistratura, e in primo luogo dei Pubblici Ministeri, deve anche riconoscersi che nel passato, con la dipendenza della Magistratura, e in particolar modo del Pubblico Ministero, dal Governo, anche i procedimenti penali, che non si iniziavano o che, se si iniziavano, si svolgevano in modi, in tempi e in luoghi del tutto particolari, sì da concludersi in una bolla di sapone, contribuivano a tenere la mafia viva, vegeta e rigogliosamente espansiva, dilagante ed operante.

Quanto ai provvedimenti di polizia, è meglio non parlarne in questo momento. Ma la dimostrazione della loro passata carenza è data dai risultati che, dopo il tragico e delittuoso episodio di Ciaculli, si sono avuti nella lotta contro la mafia, senza che la legislazione della Repubblica si fosse arricchita di altre leggi repressive, dopo il codice penale fascista e leggi complementari, se non in senso meno disumano e, diciamo, meno sfavorevole per gli imputati, nè soprattutto si fosse arricchita di altre leggi di prevenzione dopo quella del 27 dicembre 1956, n. 1423.

Come è potuto avvenire, ad esempio, che il capo della mafia, don Calogero Vizzini, succeduto nel suo alto e prestigioso trono

a don Vito Cascio Ferro, se non vado errato, sparasse, insieme con Beniamino Farina, sindaco di Villalba e dirigente della Democrazia cristiana, contro Li Causi che aveva ardito tenere, senza la di lui autorizzazione, un pubblico comizio a Villalba e ferisse 18 persone, sicchè la Magistratura definì « strage » il fatto, punibile, poichè morti non vi furono, con la pena della reclusione non inferiore a 15 anni e mandato di cattura obbligatorio? Come è potuto avvenire che, nonostante ciò, il cavaliere Calogero Vizzini ed i suoi « buli » non venissero disturbati, che il processo istruito a Caltanissetta fosse trasferito dopo un anno a Cosenza per legittima suspicione e solo nel 1949, cioè dopo oltre quattro anni, fosse spedito il mandato di cattura contro Vizzini e Farina, e che il potente capomafia, re di tutte le mafie siciliane, immediatamente informato, sorridesse tranquillo, scrivesse una lettera e ventiquattro ore dopo il mandato di cattura fosse revocato? Come è potuto avvenire che gli imputati fossero condannati, nel novembre del 1949, ad otto anni e sei mesi di reclusione; che, confermata la sentenza, con riduzione di due anni, dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro e presentato dagli imputati ricorso per Cassazione, questa respingesse il ricorso dopo tre anni? Come è potuto avvenire che la sentenza di condanna abbia impiegato 14 anni dal fatto per passare in giudicato? Come è potuto avvenire che i mafiosi di Villalba abbiano potuto beneficiare della grazia del Presidente della Repubblica, onorevole Gronchi, mentre alcuni di essi dovevano rispondere di nuovi gravi reati? Don Calogero Vizzini no, per verità, perchè nel frattempo era morto nel suo letto, e mancò poco che non fosse ordinato un lutto almeno regionale.

Ma chi le ha date le informazioni perchè la grazia venisse concessa? E chi fu il Ministro di tanta poca grazia e di tanta minor giustizia che sottopose al Presidente della Repubblica per la firma il decreto grazioso?

Ho già ricordato l'aggressione all'onorevole Li Causi, avvenuta il 16 settembre 1944, durante la quale rimasero ferite 18 persone, compreso l'onorevole Li Causi stesso. Orbene, leggo a pagina 239 del libro di Michele

Pantaleoni « Mafia e politica » edito da Einaudi nel 1962, con prefazione del collega onorevole Carlo Levi: « Due giorni dopo, l'organo ufficiale della Democrazia cristiana, per la penna di uno dei suoi autorevoli dirigenti, l'onorevole Bernardo Mattarella, pubblicava un articolo nel quale gli aggrediti venivano presentati come provocatori e gli aggressori mafiosi come delle persone vittime alle quali le pistolettate erano state strappate con la forza. Gli aggressori di Villalba, tra i quali era Don Calò, furono i primi ad assurgere all'onore di essere difesi dall'organo della Democrazia cristiana. Un tale atteggiamento, per una mentalità guasta come quella dei mafiosi siciliani — è sempre Michele Pantaleoni, siciliano, che parla — indubbiamente suonò come istigazione. In seguito tutte le prese di posizione degli organi di potere hanno indirettamente nociuto alle indagini della polizia e accentuato lo spirito di omertà ». E come dunque è ora potuto avvenire che il successore regale del Vizzini, don Giuseppe Genco Russo, dopo avere anche lui spadroneggiato, e dopo, tra l'altro, essersi anche degnato di consentire che la sua alta sapienza amministrativa e il suo fatidico nome venissero usufruiti dalla Democrazia cristiana per l'Amministrazione comunale di Mussumeli, fosse impacchettato e spedito per cinque anni a fare la villeggiatura in riva al Lago d'Iseo?

Non è un mistero, onorevoli colleghi.

Noi ci siamo affannati tanto, nelle Commissioni prima e seconda riunite, a discutere il disegno di legge. Gli emendamenti nascevano e morivano come altrettanti funghi dopo le prime piogge autunnali. Ma, se il paragone dovesse disturbare gli autori di essi, tra i quali purtroppo debbo annoverarmi anch'io, dirò che gli emendamenti fiorivano come a primavera in un grande rosario le rose e duravano, come le rose, *l'espace d'un matin*.

Non è un mistero la strana vicenda di Genco Russo e dei mafiosi di tal genere.

Ad un certo momento i sacchi sono diventati pieni e l'episodio di Ciaculli li ha fatti traboccare. La maggior parte dei funzionari dello Stato, che prima erano abituati a dare un colpo al cerchio mafioso e un al-

tro alla botte dello Stato o, se volete, viceversa, che erano abituati a chiudere sempre un occhio e spesso tutti e due, hanno capito che, riempiti e traboccati i sacchi, bisognava stringere i freni per impedire che, a forza di tirare a campare, anche per essi funzionari e per coloro che dai centri governativi tenevano la balla, la corda si strapasse; e hanno cominciato a fare con sufficiente premura e avvedutezza il loro dovere. Le leggi c'erano ed hanno posto mano ad esse.

Osserverà il simpaticissimo collega, quasi taciturno anche quando parla, onorevole Battaglia: allora perchè questo disegno di legge, del quale si discute e al quale sempre in Commissione egli si è dimostrato apertamente — l'unico, se non erro — contrario? Se il collega onorevole Battaglia e con lui tutti gli altri onorevoli colleghi desiderassero sapere il mio perchè, risponderei che, a mio avviso, questo disegno di legge aggiungerà alle leggi esistenti e lo aggiunge fin d'ora, con le discussioni che abbiamo già fatto in Commissione e con quelle che stiamo facendo adesso in Aula, un peso formidabile, nella lotta contro la mafia, in quanto tiene viva, accesa, vibrante la lotta, in quanto sprona, illumina, guida l'opinione pubblica, in quanto soddisfa la coscienza dei molti funzionari onesti, che sono direttamente, immediatamente e pericolosamente dediti alla lotta contro la mafia, e richiama al dovere, stimolandone il senso riposto, i pochissimi funzionari, non dico nè disonesti nè poco onesti, chè non voglio pensare ce ne siano, ma meno attivi, troppo incerti o preoccupati.

Sia soprattutto chiara un'altra cosa. Il disegno di legge che discutiamo e che spero verrà approvato, salvo qualche necessario emendamento che comunque del disegno di legge non altererà la sostanza, diventerà un provvedimento legislativo inevitabilmente interlocutorio anche come complesso di norme destinate alla prevenzione dell'attività mafiosa. L'esito dell'inchiesta sulla mafia, affidata a valorosi, saggi e integerrimi colleghi di questo e dell'altro ramo del Parlamento e presieduta dall'insigne magistrato senatore Pafundi, ci darà gli elementi fonda-

mentali, quanto prima possibile, oserei aggiungere, per ulteriori provvedimenti legislativi, fra i quali non mi sembrerebbero fuori di luogo quelli a cui accenna succintamente Arturo Carlo Jemolo nell' « Astro-labio » del 10 febbraio ultimo scorso, sotto il titolo: « Lo Stato e la mafia: bacilli e colture ».

Le leggi c'erano, ho detto, e si è posto mano ad esse. Ma per quanto tempo? In Italia, e non so se sia così in altre parti del mondo, si fanno molti proponimenti, si prefiggono molte mete, si varano non sempre agevolmente molti Governi, si proclamano molti programmi, e tutto dura, come la famosa rosa, lo spazio di un mattino. Esempio: il 9 aprile venne presentato al Senato, dal Ministro di grazia e giustizia, che è un galantuomo, di concerto con il Ministro dell'interno, che lo è anch'egli, questo disegno di legge; esso è conseguente ad un'apposita richiesta della Commissione antimafia e porta la qualifica di urgente. Si è discusso abbondantemente nella prima e seconda Commissione riunite e poi il disegno di legge è andato, stavo per dire, in Aula. In Aula, in effetti, è andato per molte sedute l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, fra i quali figurava con urgenza il disegno di legge antimafia. Ad un certo punto nell'ordine del giorno il disegno di legge urgente non si è visto più. Morto in Libia, come si diceva una volta? Non si è visto più.

Chissà perchè, dopo un po' di tempo di silenzio dell'ordine del giorno, si sono incominciati a risentire i fragorosi e terribili scoppi dei delitti mafiosi. Perchè? Forse quello che sto per dire potrà spiegarlo, ma intanto rallegriamoci del ritorno del morto risorto.

Comunque, fin d'ora possiamo affermare di non dover attendere la sconfitta completa della mafia da provvedimenti di polizia e da leggi penali. La questione della mafia è soprattutto, e forse essenzialmente, una questione sociale. Basterebbe a dimostrarlo il fatto, almeno a quanto si legge nei numerosi libri che trattano del fenomeno mafioso, che le Madonie, le quali nel 1921 erano centro di mafia, oggi non hanno più mafia perchè i latifondi non ci sono più.

Un pericolo grande però sussiste, onorevoli colleghi, ed è quello espresso dal collega onorevole Carlo Levi nella sua prefazione a « Mafia e politica » di Michele Pantaleone: « *Càlati jonco ca passa la china* »: chinati giunco che passa la piena. Non sono le canne al vento come le creature del romanzo di Grazia Deledda che, investite dal vento appunto delle avversità, fremono, cinguolano, sperano, trepidano, si agitano incompontamente e poi si schiantano come se un destino occulto e inesorabile ne avesse proclamato la condanna mortale; sono giunchi che si piegano ma non si spezzano e, passata la tempesta, rialzano il capo e fanno festa, spesso, ahimè, macabra, a colpi di bombe, di tritolo, di lupara, sì che il raccapeccio attanaglia gli animi e un impeto di sdegno e di riprovazione esplode da ogni cuore.

« *Càlati jonco ca passa la china* »; è un tipico motto di mafia, anche se un valoroso e saggio siciliano, il dottor Francesco Cosentino, nuovo Segretario generale della Camera dei deputati, in una recente conferenza tenuta a Roma, ha attribuito il motto ad origine cinese. Niente di straordinario e di contraddittorio: la sapienza popolare, naturale, istintiva direi, è analoga presso tutte le genti fra le quali, se la lingua è diversa e diversi sono gli usi e la morale oltre che le istituzioni, certi principi e certi atteggiamenti, così del bene come del male, hanno anch'essi stretta simiglianza.

È per questo che, allorquando in un intervento delle Commissioni riunite ho sentito il collega onorevole Alessi affermare che anche Machiavelli parla di mafia, io ne ho preso atto con soddisfazione, pur non ricordando affatto il caso, nè essendo poi riuscito, malgrado attente ricerche in tutte le opere dell'esule di S. Casciano, a trovare la citazione. Mentre mi è risultato che, se la parola « mafia », nel senso specifico che ci interessa, si è incominciata ad usare dopo il 1860 (il Lo Schiavo, ad esempio, scrive che il vocabolo « mafia » nel 1860 non esisteva), la parola « maffia » nel significato di « miseria » sarebbe stata usata per la prima volta nel 1820 circa, tratta dal volgare fiorentino da Giambattista Zanoni nelle sue com-

medie. Il Fusco infatti, nella sua prefazione al libro di Palazzolo « La mafia delle Coppole storte », scrive: « Alcuni avevano sostenuto che " mafia " viene dall'antico toscano " maffa " o " moffa ", che significava " miseria ", " fame "; altri la facevano derivare dal francese arcaico " mauffé "; altri ancora, come l'autore del presente volume », cioè il Palazzolo, « dall'arabo " mu' afâh ", che vuol dire coraggio, vigore, intraprendenza, generosità. Anche Giuseppe Pitrè, autore di una " Storia degli abusi feudali del popolo siciliano ", pubblicata nel 1889, è per quest'ultima radice etimologica ».

Voi però converrete con me, onorevoli colleghi, che non si tratta di una disquisizione filologica, nel qual caso sarebbe stata necessaria la nomina di una commissione di filologi, con la sicurezza che di qui a venti anni saremmo tornati al punto di partenza e nulla avremmo saputo di quello che oggi si deve intendere col termine « mafia ».

Ho preso atto volentieri della citazione Alessi perchè ne viene ancora una volta dimostrato che il disegno di legge contro la mafia non ha nè può avere un particolare esclusivo riferimento alla generosa terra di Sicilia, ma a tutti quei luoghi anzi, esattamente, a tutte quelle persone, singole od associate, ma più associate che singole, le quali, pur essendo gioventù fervida ed avida di avanzamento, come sono state santificate dalla pastorale del cardinale Ruffini con tanto poco gusto civico e meno senso cristiano (e non a caso un vescovo messicano al Concilio lo ha qualificato « sedicente cristiano »), sembra che abbiano troppo spesso il fervore della sopraffazione e del delitto e l'avidità di avanzare nel predominio e nella ricchezza. Povero Danilo Dolci, che desterebbe viva commiserazione per il popolo siciliano e nulla avrebbe fatto per esso. Povero Tommaso di Lampedusa che nel suo « Gattopardo » avrebbe avuto il torto di criticare la Sicilia di un secolo fa senza vederne i lati profondamente sani ed in parte ammirevoli, tra i quali avrebbe dovuto prevedere certe pastorali rallegranti, con effetto retroattivo ultracentennale, i ricevimenti e le feste di casa Fabrizio di Salina. E poveri soprattutto noi reprobri parlamentari, che,

dopo aver approvato la Commissione di inchiesta ed esserci così giocato il Paradiso, ora, osando discutere e, lo spero, approvare questo disegno di legge antimafia, saremo irrevocabilmente condannati all'inferno, si intende all'inferno dei Ruffini. Per fortuna ad impedirci di cadere nel profondo dell'inferno ruffiniano ci ha pensato monsignor Buonaiuto che, in un esposto indirizzato al Ministro della giustizia il 5 marzo 1964 da Calatafimi, rilevava che quelle plaghe sono infestate dalla mafia ed hanno bisogno della presenza permanente del pretore.

Capisco il senatore Battaglia quando ha tentato, in sede di Commissioni riunite, una specie di giaculatoria all'indirizzo della mafia. Egli è stato in verità assai parsimonioso per quell'*habitus* di acuto e vigoroso giurista che gli è proprio, accoppiato alla severa funzione di questore del Senato, e si è ben guardato di sciogliere anch'esso un cantico; si è limitato a dire che la mafia è un problema di carattere (indubbiamente, ma caratteraccio!), che è un problema di costume (ed è vero, ma di malcostume), che è un problema di prestigio (può darsi, ma di gran brutto prestigio), che è un problema di ambiente (forse, ma di ambiente molto malsano, per cui ci vogliono le case appunto antimalsane). Io però, me lo consenta l'onorevole Battaglia, sulla questione dell'ambiente non insisterei troppo, altrimenti sconfesseremmo la citazione del Machiavelli fatta dall'onorevole Alessi e letteralmente ed etimologicamente redarguita, con la gentil favella toscana che discende canora per la sua bocca, dall'onorevole senatore Bisori; e soprattutto sconfesseremmo, senza evocare la memoria e gli scritti del Machiavelli con il rischio di giocare a noi stessi un tiro addirittura machiavellico, un siciliano autentico, il quale ha inciso sul disco (tento di riferirlo in siciliano, ma il mio è un siciliano toscano):

« ... So partuti
armati fino a' denti
co lu cori pieno d'omertà
pi portari finu in Continenti
l'onorata società ».

Anche l'ambiente del Continente, dunque?

« ... Da Palermo
pigghiaru lu postali
e pi mari, montagni e pi città
sta arrivannu fino alla capitali,
l'onorata società ».

Anche a Roma, dunque?

« E fra chiese, palazzi e monumenti
con la solita calma e serietà
si prepara l'ultimu appuntamenti
l'onorata società ».

« L'ultimo appuntamento ». Speriamo che sia l'ultimo. Ma tra quali chiese, tra quali palazzi, tra quali monumenti? E quale ne sarà l'argomento? Oso sperare che non sarà per preparare le informazioni allo scopo di trovare un Ministro che proponga al Presidente della Repubblica la grazia per Genco Russo, ora che la Cassazione ha respinto il suo ricorso, come già ne fu trovato uno che propose e ottenne la grazia per la cosca di Calogero Vizzini.

Io non insisterei troppo, dunque, sulla questione dell'ambiente, se non per marcare che « ambiente che vai mafia che trovi »: mafia di alcuni ambienti siciliani, mafia di alcuni ambienti americani, mafia di alcuni ambienti australiani. (« L'Avanti! » del 5 marzo 1964 riportava infatti una notizia da Cambera, secondo la quale una commissione speciale del partito laburista condurrà una inchiesta sui casi di omicidio e violenza che si presume abbiano un carattere mafioso).

Ma c'è proprio bisogno, per non localizzare la mafia nella terra, nell'ambiente, in alcuni ambienti di Sicilia, di varcare gli oceani fino al nuovissimo e al nuovo mondo? Anche senza la canzone di Modugno, che trasporta la mafia addirittura a Roma, tra chiese, palazzi e monumenti, l'ambiente di molti luoghi italiani si sta permeando e saturando di atteggiamenti mafiosi, che in tempi da poco trascorsi sarebbero stati addirittura impensati e insospettati. Basterebbe fermare l'attenzione, scevra di ogni prevenzione o preconetto politico, sul sistema che si usa, per esempio, per le elezioni delle mutue coltivatori diretti, sistema che consente all'organizzazione bonomiana di

fare il comodo suo sotto la vigilanza dei prefetti, vigilanza che non si sa proprio per quale ragione e a quale scopo sia stabilita dalla legge, se allorquando ad un prefetto andate a denunciare fatti palesemente violatori dei più elementari e conclamati principi e canoni di libertà e di uguaglianza democratica vi risponde: « Certo, avete ragione, è anche vero che il prefetto ha la vigilanza, ma con quali mezzi può intervenire? Non posso mica fucilare le persone! » Come se la vigilanza prefettizia dovesse intendersi solo come potere, anzi come facoltà di fucilazione. (Oh, i bei tempi del ventennio e dell'autorità delle eccellenze con la E maiuscola! Oh quei bei tempi!) Vero è che sopra il prefetto c'è il ministro. Questo, che ha più autonomia — ma in certi argomenti non troppa, perchè vi è il capo in testa, con il quale deve fare i conti — questo, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, si vanta di sfornare circolari su circolari per disciplinare le elezioni, ma sono come le grida di manzoniana memoria. Così Bonomi quattro quattro, tiene e tira le fila di tutta la faccenda dei coltivatori diretti e quella della Federconsorzi, mascherando austeramente la violazione della democrazia da un lato e la mancanza del rendimento dei conti dall'altra, sotto l'usbergo del proclamarsi anticomunista, anzi oggi, addirittura, « mangiacomunisti ». (Che appetito!). Vedasi tra le tante pubblicazioni « La mafia degli ammassi » di Vincenzo Cavallaro. Ma quante cosche mafiose hanno ordito le loro trame sotto il comodo e pretestuoso manto dell'anticomunismo!

Quanto ad ambiente, quindi, cari colleghi siciliani, dobbiamo consolarci insieme: mal comune è mezzo gaudio! E appunto per questo ci dobbiamo sentire tutti strettamente uniti, senza insulse gelosie, senza assurdi impermalimenti nella lotta contro la mafia, contro tutte le mafie, dovunque si trovino. E quando ho creduto di dovere intitolare una comunicazione sull'argomento, parafrasando un vecchio proverbio così: « Paese che vai, mafia che trovi », mi sono sentito dar su la voce da qualche ascoltatore, quasi che avessi veramente diluito o confuso la mafia come tipico fenomeno inconfondi-

bile siciliano con fenomeni di altri luoghi, che non avrebbero alcuna analogia con esso. Io ho taciuto, come deve fare chi sa di trovarsi dinanzi a chi ne sa più di lui. Tuttavia, lontano come sono ora dalla suggestione dei vari sapienti — amo confessare questo mio senso di subordinazione e di quasi timore — oso affermare che quando dico « Paese che vai mafia che trovi » intendo affermare questo e niente di più, e cioè che la mafia, pur assumendo un aspetto, un atteggiamento, un carattere, uno spirito tutto particolare, inconfondibile, in Sicilia, che nella sua infinita e simpatica generosità ha espresso anche il fenomeno mafioso, tutt'altro che simpatico, non disdegna, per nostra disgrazia, in quanto fenomeno intimamente di trame delittuose, di omertà, di opposizione più o meno aperta o subdola ai poteri dello Stato, non disdegna di albergare anche fuori della Sicilia e di acclimatarsi ai paesi dove appunto alberga.

È naturale che codesta mafia allogena sia diversa da quella siciliana, così come ogni paese è diverso dall'altro, così come ogni « ciase », direbbe il friulano onorevole Tessitori — adesso pronuncio il friulano alla toscana — ha il suo costume.

T E S S I T O R I , relatore. Stia attento, senatore Morvidi, il friulano non è un dialetto, è una lingua!

M O R V I D I . Già, mi scusi, il friulano è una lingua, ha ragione! Me ne sono dimenticato dopo tanti anni che non sono più in quelle zone e domando scusa all'onorevole Tessitori e a tutti i friulani, verso i quali ho un particolare senso di simpatia e di affetto.

Come ogni « ciase », dicevo, ha il suo costume; ma ciò non impedisce un comune denominatore, che tutte le mafie accomuni.

Onorevoli colleghi, sulla mafia si è scritto e si continua a scrivere molto, e la maggior parte degli scrittori sono siciliani. Sono siciliani che denunciano la vita della mafia nella sua espressione delittuosa, nella sua omertà ripugnante. Sono siciliani di tutti i partiti e di nessun partito. Non ho trovato nessun apologista della mafia; tutti ne

dicono male, anche se in taluno si nota lo sforzo di attenuare certe posizioni.

Codesti scritti consentono di tentare una identificazione sufficientemente adeguata del fenomeno mafioso, della mafia, di cui, malgrado l'esigenza affermata da vari ed egregi colleghi, io penso che non si debba dare una definizione destinata a concretarsi nel testo legislativo.

La legge deve, secondo il noto broccardo, *giubere, vetare, permettere*, ma non definire. La definizione spetta all'interprete, spetta al giudice. E se talvolta sembra che il legislatore si sia abbandonato alla definizione, come avviene nel codice civile quando formula, ad esempio, la nozione della proprietà o la definizione dei singoli contratti, in verità non si tratta di definizione nel senso tecnico della parola, ma piuttosto di indicazione degli elementi essenziali alla sussistenza di questo o di quell'altro istituto giuridico.

Certo è, comunque, che nel campo del diritto penale manca ogni definizione, anche di quei fatti antiggiuridici che ricorrono e si manifestano con una certa frequenza e gravità. Si pensi alla rissa, alla premeditazione, all'abiettezza e futilità dei motivi, alle sevizie (sevizato concetto della giurisprudenza *post liberationem*), ai motivi di particolare valore morale e sociale e via dicendo.

Perchè ci dovremmo preoccupare di dare giuridicamente la definizione della mafia? Che la mafia esista e sia un fenomeno particolarmente antisociale nessuno può mettere in dubbio; e noi meno di ogni altro, una volta che abbiamo approvato la costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia e per il cui funzionamento abbiamo insistito ed insistiamo.

T E S S I T O R I , relatore. Mi scusi, senatore Morvidi; non è che si debba dare o no la definizione della mafia, non è questo il problema giuridico, ma si devono dare gli elementi costitutivi del reato nuovo che vorremmo chiamare mafia. Questo è il problema giuridico.

M O R V I D I . Va bene, in questo siamo d'accordo; però io mi sono permesso

di ricordare la questione della definizione perchè tale questione in Commissione è stata sollevata diverse volte.

Avevamo forse in precedenza definito la mafia? E non avendola noi definita, possiamo affermare che la Commissione antimafia vada a caccia di farfalle sotto l'arco di Tito o, peggio, si sia messa a lottare contro i mulini a vento? Voglio sperare che nessuno osi affermarlo! Nè possiamo sospettare che la mafia sia una novella araba fenice, perchè sappiamo non soltanto che purtroppo esiste, ma sappiamo anche dove sia, se anche, pur sospettando di molti, non conosciamo tutti i meandri nei quali essa si annida e dai quali, pur durante la tempesta che la fa chinare come giunco, riesce a sprigionare i suoi influssi tutt'altro che benefici.

« Mafia è leggi di sangue » direbbe Modugno « mafia è leggi d'onori, / leggi che spacca lu cori / senza perduni, senza pietà ». È fin troppo chiaro di che razza di legge d'onore si tratta e di che razza di mentalità.

Ma dunque questa mafia che cosa è, come si manifesta?

Dice il Cosentino: « Un'organizzazione centralizzata non esiste affatto; vi sono invece tante mafie quante furono e sono le strutture economiche storicamente succedutesi in Sicilia ». Il Montalbano pretende di averne data una definizione, mentre in verità ne dà una descrizione indubbiamente molto più precisa ed esauriente di quella del Cosentino, e che suona così: « La mafia consiste in una molteplicità di sodalizi criminosi, a legami in certo senso federativi. Ogni sodalizio (la mafia locale) si compone di una molteplicità di affiliati al fine di commettere delitti. Oltre i legami di tipo federativo esistenti tra i componenti dei vari sodalizi criminosi, esiste altresì una fitta rete di complicità, comprendente ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, funzionari statali, altre persone esercitanti una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, e uomini politici non compresi tra le persone anzidette, relativamente a delitti commessi dagli affiliati ai singoli sodalizi criminosi e soprattutto relativamente ai più gravi delitti di mafia caratterizzati dal fatto che non si riesce a

scoprirne i colpevoli, cioè dal fatto che rimangono impuniti ».

Credo anch'io che il fenomeno sia dal Montalbano sufficientemente identificato, assai meglio del Cosentino che perviene alla conclusione sopra riferita dopo un lungo ragionamento un po' alla Don Ferrante manzoniano e attraverso non trascurabili contraddizioni. E poichè siamo, sia pure incidentalmente e fugacemente, in tema manzoniano, non possiamo non addolcire la questione con le parole che Gaetano Mosca ebbe a pronunciare durante una sua conferenza dal titolo « Che cosa è la mafia » tenuta a Torino e a Milano e pubblicata su « Il giornale degli economisti » nel 1900; « L'immortale Manzoni, il più grande sociologo dell'Italia moderna » — egli disse — « grande sociologo perchè psicologo profondo, descrivendo Renzo ci dice che questi aveva una certa aria di braveria comune allora anche agli uomini più quieti. Ora, sarebbe una vera esagerazione paragonare la Sicilia di oggi alla Lombardia dell'epoca dei " Promessi Sposi ", ma certo le tracce di quell'epoca si possono ritrovare più vivaci e più durature nell'Isola che nell'Alta Italia ». Una certa aria di braveria o, se così vogliamo, un certo profumo di mafia, è perciò stesso ancora oggi assai più diffuso in Sicilia, anche negli uomini onesti, anzichè nel Piemonte, nel Veneto e in Lombardia. Ma non ci inganni la dolcezza della braveria, che fa il paio con la cosiddetta « mafia del paino » o del bellimbusto che si pavoneggia per le vie del villaggio più che per quelle della città, gettando occhiate di allettamento o apparente disdegno alle belle che incontra. La realtà mafiosa, nel senso genuino e non traslato o ingentilito, è ben diversa. Lo stesso Mosca, nella conferenza che ho citato, dice: « Lo spirito di mafia inoltre fa sì che alcuni altolocati sindaci, assessori, consiglieri provinciali, qualche volta deputati, non sentano, o la sentano molto attenuata, quella repulsione che il vero galantuomo prova verso il facinoroso o l'individuo capace di commettere delitti. Quindi il mafioso di alta sfera facilmente si induce ad intercedere presso le autorità in favore del suo amico di bassa condizione e non l'abbandona al suo destino se non quan-

do quest'ultimo ne ha fatte di tali e di tante che proprio è impossibile evitargli un viaggio nelle patrie galere ».

Ma dobbiamo rilevare un'incompletezza dell'illustre scrittore: egli non ha infatti previsto che il mafioso d'alto bordo o, come dice lui, d'alta sfera, se non può evitare al protetto un viaggio nelle patrie galere, può tuttavia favorirgli un pronto ritorno al sole della libertà: la grazia alla cosca di Vizzini insegna.

Dunque, secondo il Cosentino, tante mafie quante furono e sono le strutture economicamente e storicamente succedutesi in Italia. E dunque io dico: mafia terriera, mafia capitalistica, e, specificando, mafia del latifondo, mafia degli agrumeti, mafia edilizia, mafia politica, mafia elettorale, mafia bonomiana, mafia federconsorziale, mafia coltivatrice diretta, mafia coltivatrice indiretta, e chi più ne ha, più ne metta.

Ma allora come la mettiamo?

Io, per non sbagliare, sia detto *en passant*, la metterei in galera, provvedendo però prima a disinfettare bene la galera da ogni germe mafioso, la qualcosa non sarà tanto facile perchè purtroppo in galera la mafia ci sta di casa e non soltanto per i casi dell'Ucciardone che sono i casi più appariscenti e sbalorditivi, ma proprio per certi sistemi di protezionismi e di sopraffazioni, dei quali purtroppo spesso non sono immuni proprio coloro che immuni dovrebbero essere.

Come dunque la mettiamo? Se paese che vai mafia che trovi, ha forse ragione il testo del disegno di legge presentato dal Governo, che si riferisce genericamente alla delinquenza organizzata, senza alcuna specificazione? Io direi di no. Va bene che paese che vai mafia che trovi, ma sempre mafia deve essere, con quegli atteggiamenti, con quelle espressioni, con quelle caratteristiche onde si ammanta e che l'hanno resa inconfondibile con altre associazioni e con altre organizzazioni, nonchè famosa dall'Alpi alle Piremidi, dall'uno all'altro mare, dal mondo vecchio al nuovo e al nuovissimo.

Già in sede di Commissione ebbi ad osservare che vi è piuttosto, in codesto disegno di legge, un pericolo gravissimo di fondo,

tale da potere pregiudicare la libertà dei cittadini, soprattutto se si accettasse l'emendamento del senatore Pafundi, il quale all'articolo 1 del disegno di legge intende sostituire alle parole « associazioni criminose » le altre « associazioni antiggiuridiche », quasi che ogni antiggiuridicità sia criminalità, ed ogni criminalità sia mafia. Tale osservazione non posso non ripetere oggi, mentre il Senato deve scegliere tra il testo del disegno di legge ministeriale e quello proposto dalle Commissioni riunite, e su codesta osservazione non posso non insistere, una volta appreso e constatato che l'illustre collega senatore Pafundi — se erro mi scusi — non so da quale particolare ripensamento convinto o da quale sovrana rivelazione illuminato, dopo aver aderito in sede di Commissioni riunite, delle quali egli fu, *et pour cause, magna pars*, alla intitolazione « disposizioni contro la mafia », ora, con il suo emendamento alla intitolazione stessa, non esita a fare un salto indietro, proprio lui che è presidente di quella Commissione che non ha per scopo l'inchiesta sulle associazioni criminali o sulle associazioni antiggiuridiche in genere, ma ha per scopo l'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia; proprio lui che ha anche firmato come relatore la relazione comunicata ai Presidenti delle Camere il 7 agosto 1963, nella quale si legge: « la Commissione sente il dovere di segnalare che con ogni urgenza sia attuato il coordinamento tra gli apparati di Governo di ogni tipo, statali, regionali, di polizia, economici, eccetera, nell'azione contro la mafia, coordinamento territoriale in tutte le provincie di diffusione del fenomeno — mi pare debba intendersi del fenomeno della mafia — e che dovrà comprendere anche le diramazioni esterne fuori della Regione » si intende, diramazioni della mafia. Che è dunque accaduto, mi consenta di domandarglielo, l'illustre e caro collega senatore Pafundi, perchè egli con la sua mentalità di magistrato, altissimo magistrato, abbia riveduto la sua stessa opinione tre volte, la prima per apportare un emendamento al disegno ministeriale già diffidente dagli intendimenti della Commissione antimafia, corrispondenti e ligi al suo specifico compito, e per appor-

tarvi un emendamento che avrebbe allontanato maggiormente il disegno di legge dagli intendimenti della Commissione da lui presieduta; la seconda volta — mi si scusi l'espressione — per rientrare alla base della Commissione stessa, e la terza volta per ritornarsene in alto mare. Che cosa è accaduto?

Onorevole Pafundi, ella che è giurista di alta scienza e di vasta esperienza, può insegnare a me, e non a me soltanto, quale e quanto pericolo si racchiude nell'intitolazione che ella vorrebbe dare con il suo emendamento alla legge e che implicherebbe necessariamente la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, lei compreso.

Insisto nell'affermare dover essere chiaro che si tratti di disposizioni contro la mafia e che pertanto non si possono applicare che agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Fare rientrare nel concetto di mafia ogni manifestazione di delinquenza individuale o associata, ha detto il dottor Colli, procuratore generale della Corte di appello di Caltanissetta, impedirebbe l'identificazione dei limiti e la reale natura del fenomeno mafioso e di conseguenza un'efficace lotta contro di esso. Certo è che esse, in quanto norme penali e norme che fanno eccezione a regole generali, non debbono potersi applicare oltre i casi e i tempi in esse considerati.

A tale riguardo il problema che potrà presentarsi è questo: potranno dette norme applicarsi a coloro che sono indiziati di appartenere alla « camorra » di ambiente napoletano e campano o all'« onorata società » o « fibbia » di ambiente calabrese? Camorra, onorata società e mafia — scrive lo Schiavo, siciliano ed eminente magistrato — rimasero eredità del Regno delle due Sicilie all'Italia unita e a distanza di cento anni se ne parla ancora, perchè, essendo manifestazioni di criminalità etnica, per quanto più o meno intensamente perseguitate da tutti i Governi che durante il secolo si sono succeduti, sono sopravvissute, ancorchè con le modificazioni apportate dal tempo, dalla economia nazionale, dal clima storico, dalle ingerenze politiche, dai rapporti sociali, pro-

prio perchè manifestazioni di attività criminose individuali, organizzate societariamente. Tutte e tre codeste associazioni vengono qualificate sorelle, con attribuzione di prevalente pericolosità alla mafia, la quale è stata ben definita dal Santi Romano nel 1920: « Stato nello Stato ». Questa è appunto una caratteristica, oserei dire, tipica della mafia, un aspetto assai grave e in certo senso paradossale, come ha detto il dottor Garofalo, procuratore generale di Palermo, quello cioè di voler costituire un potere indipendente, soverchiante quello stesso dello Stato, per mezzo di infiltrazioni nei suoi organi politici, amministrativi e giudiziari, sì da deviarne l'attività a suo favore, e per mezzo di azione diretta raggiratrice, intimidatrice, seduttrice e delinquenziale nei confronti dei vari cittadini. Sotto questo aspetto, come tutto ciò che sa di intralazzo a danno dello Stato e sotto l'egida dei suoi organi di potere, è mafia distribuire arbitrariamente a proprio o ad altrui profitto i milioni del CNEN e quelli del Ministero della Sanità; è mafia farsi pubblicare libri, o anche uno solo ma per qualche milione di spesa, dal CNEN; è mafia riscuotere dalla direzione generale della sanità somme non dovute; è mafia conoscere certi reati e non denunciarli pur avendone l'obbligo; è mafia, con quell'altra sua caratteristica peculiare che tutti conosciamo sotto il nome di omertà.

Non hanno quindi torto coloro che vi vedono il concentramento e l'espressione di un persistente attentato ai poteri dello Stato ma, direi, un attentato tutto particolare e, sotto un certo aspetto, assai più grave di quello tipicamente consacrato nel Codice penale in varie figure. In sostanza di ciascuna di queste figure delittuose la mafia costituisce la matrice, l'*humus* fertile ed esplosivo. Scrive infatti il Titone nel suo libro: « Storia, non nega propriamente lo Stato o l'ordine mafia e costume in Sicilia » che « il mafioso costituito, li ignora. E neanche sarebbe del tutto esatto dire che li ignori. Tanto che qualche volta o, in certe circostanze anche abitualmente, egli collabora con l'autorità costituita e ne trae motivo di intimo orgoglio. Ma per lui in questi casi l'autorità non è più tale, non esprime l'ordine legale o lo Stato. È l'uomo, sono alcuni uomini, uomi-

ni come lui, con i quali egli ha acconsentito o chiesto di collaborare su un piano *umano*, il piano che gli è proprio e che d'altro lato resta pur sempre il solo per lui concepibile: quello, da una parte, dell'onore — onore, direi io, *sui generis* — « dall'altra, dell'utile ».

E dunque, ritornando al punto che ci interessava, niun dubbio che nel disegno di legge del quale discutiamo vengono considerati anche, insieme con quello della mafia, i casi della camorra e dell'onorata società o fibbia.

Onorevoli colleghi, scrive Giancarlo Fusco, siciliano, nella prefazione al libro « La mafia delle Coppole storte » di Salvatore Palazzolo, siciliano anch'egli se non erro, scrive che la mafia odierna « dell'antica, cavalleresca mafia siciliana ha soltanto il nome: poichè, in realtà, ha tutto il carattere di un "braccio squadristico" al servizio della più vieta e ostinata reazione. Deriva, quindi, da quel ramo di cui, nel 1925, il fascismo si servì per consolidare le proprie posizioni in Sicilia e per aggregare al funesto "listone" elettorale elementi influenti; che restò tranquilla e indisturbata, qualche anno dopo, quando Mussolini spedì nell'Isola il prefetto Cesare Mori a liquidare la "bassa mafia", ovverosia quella che avrebbe potuto dar fastidio ai "gerarchi" (molti dei quali appartenenti all'"alta mafia" padronale) quando risultasse chiaramente che il "fascismo" non era, come il popolo ingenuamente aveva creduto, la riscossa dei vecchi "faschi dei lavoratori" di De Felice Giuffrida, bensì un movimento rivoluzionario fatto per ribadire i privilegi dei ricchi e le catene dei poveri ».

In sostanza vi è, nelle parole che ho citato, la spiegazione di uno di quei casi nei quali, al passaggio della piena, il giunco si è chinato. Gli stracci sono andati all'aria, come gli sterpi secchi che la piena travolge e disperde, ma i giunchi verdi e vigorosi hanno favorito o fatto finta di favorire la piena.

Onorevoli colleghi, consentite che io rilevi come codesto chinarsi della mafia di fronte alla piena assuma aspetti diversi. Non è soltanto il chinarsi nel senso tipico della parola che implica, direi, una inerzia tolle-

rante di fronte ad avvenimenti superiori che fanno, appunto, chinare la testa con senso di sopportazione essenzialmente estranea ed estraniatesi, più che neutrale. Talvolta invece si verifica un vero e proprio immergersi nella corrente della piena, partecipando ad essa con spirito attivo, solidale e travolgente.

Non soltanto, infatti, è vero quanto scrive lo Sciascia, e cioè « che i mafiosi della Vicaria, quei mafiosi che erano chiusi in prigione, fecero nel 1860 un proclama rivolto agli amici che erano liberi, in cui raccomandavano che si comportassero bene, che non commettessero furti, rapine e omicidi che i Borboni potessero di fronte al mondo, per propaganda come oggi si dice, attribuire alla rivoluzione garibaldina... »; non soltanto, dicevo, è vero questo, ma è vero anche che veri e noti mafiosi presero attiva parte alla azione garibaldina; per quanto certo non così efficace e clamorosa come quella svolta durante la liberazione della Sicilia dal nazismo e dal fascismo, nella quale emersero in primo piano addirittura i capi-mafia — primo don Calogero Vizzini — sapientemente ammaestrati e spinti da quello stinco di santo che fu Lucky Luciano, opportunamente mobilitato *et pour cause* dai nostri cari ed amati liberatori americani.

Proprio al chinarsi di codesto genere noi dobbiamo stare attenti e sommamente diffidare, poichè è una specie di ultima incarnazione di Vautrin, con la differenza che se con essa l'eroe balzachiano riuscì a dare notevoli servizi alla polizia dello Stato per poi andare tranquillamente in pensione, scomparendo così all'attenzione del pubblico, della mafia e dei mafiosi, si tratta, come ho detto, di una specie di ultima incarnazione poichè è fatta per prendere fiato, per alimentare il prestigio, *pour épater*, direi, *les bourgeois*, per riprendere quota e rilanciare al momento opportuno altri sassi ed altre bastonate, altri inganni ed altri soprusi contro il prossimo, sassi, bastonate e soprusi condotti spesso da sventagliate di lupara lanciate di regola nascostamente e proditoriamente secondo il costume della vendetta occulta per nulla affatto eroica o virile.

Onorevoli colleghi, ho avuto la ventura di partecipare come difensore di parte civile al processo contro la banda Giuliano celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Viterbo e durato circa un anno e mezzo. Anche lì sono andati all'aria gli stracci, ma anche lì, e cioè in relazione ai fatti che dettero origine al processo, si dovettero constatare atteggiamenti strani e contraddittori che non possiamo dire se ispirati alla politica del giunco che si piega di fronte alla violenta reazione morale scatenatasi in tutta Italia alla notizia della strage di Portella della Ginestra, ovvero ad altre ragioni meno ignobili. Certo è che l'onorevole Scelba, replicando a quattro interroganti nella seduta del 2 maggio 1947 all'Assemblea costituente, ebbe a fare una dichiarazione che nella sua circolarità manifestava un evidente per quanto riposto ed implicito impaccio. Disse, infatti, che non si trattava di un delitto politico perchè nessuna organizzazione politica potrebbe rivendicare a sè la manifestazione e la sua organizzazione. L'onorevole Mattarella invece lo stesso giorno proclamò: « Soltanto nel rigore della legge potranno essere stroncate manifestazioni di così grave criminalità al servizio di interessi di casta. Noi leviamo la più fiera protesta e la nostra esecrazione contro atteggiamenti e manifestazioni che gettano indubbiamente un'ombra di turbamento sulla vita politica siciliana, perchè esse determinano preoccupazioni per il suo sviluppo democratico e allarmano per le conquiste nel campo del lavoro ».

Chi aveva ragione?

La sera del 1° maggio il maggiore dei Carabinieri Angrisani comandante il gruppo esterno di Palermo aveva inviato questo telegramma al Comando generale: « Confermo che azione terroristica devesi attribuire elementi reazionari in combutta con mafia ».

Chi aveva ragione?

Certo è che durante il processo venne fuori un attestato di benemerenzia rilasciato a Pisciotta il quale asseriva che gli era stato rilasciato dall'onorevole Scelba. Il generale Luca dichiarò invece che il certificato lo aveva rilasciato lui personalmente ap-

ponendovi la firma apocrifa del ministro Scelba.

Chi aveva ragione?

Ma non è di questo e su questo che vi voglio parlare. La sentenza del processo per la strage di Portella della Ginestra, strage assai più grave di quella pur grave di Ciaculli, fu pronunciata il 3 maggio 1952 e fu redatta da quell'insigne magistrato, insigne per acuto ingegno e per onestà scrupolosa, quale fu Gracco D'Agostino, alla cui memoria mi inchino devotamente poichè è stato esempio luminoso di rettitudine e di imparzialità nell'amministrazione della giustizia. Orbene, in essa si legge: « Anche la mancata adesione da parte del Governo ad un progetto di legge di iniziativa parlamentare con cui si chiese un'inchiesta sull'attività della polizia a proposito della banda Giuliano come la mancata adesione da parte del Governo siciliano ad altra analoga proposta fatta davanti all'Assemblea siciliana furono spiegate e interpretate in funzione della presenza di estranei alla banda che dettero ed assicurarono ad essa protezione; e furono spiegate ed interpretate come manifestazione di volontà contraria onde fosse accertato quali fossero le forze che per un così lungo tempo sostennero Giuliano consentendogli di poter ancora per tanto tempo seminare lutti e morti e sottrarre cospicue somme a non pochi cittadini ». Quali furono codeste forze e quali tuttora sono e dove si nascondono le forze che impediscono di far luce su certi efferati delitti? Per fortuna oggi sia il Parlamento nazionale sia quello regionale hanno espresso la volontà di inquisire e l'inchiesta in corso dovrà essere severa e decisa. Ma ricordiamoci dei giunchi che si piegano e teniamo presente che essi si annidano dovunque: tra chiese, palazzi e monumenti, direbbe Modugno.

Non dimentichiamo la sentenza della Corte di Assise di Viterbo: « Non sono soltanto i cittadini — essa dice — che devono, attraverso una decisione giudiziaria, apprendere che alla violazione di una norma giuridica penalmente sanzionata segue, irrefragabilmente, la applicazione della sanzione nella norma comminata dal legislatore; ma sono

anche gli organi dello Stato e le persone che questi compongono che devono apprendere che ad essi, nella esplicazione della loro attività, sono posti dei limiti che, per il prestigio dello Stato e della funzione attribuita, non possono essere superati. Non si ferma tanto la Corte a dire del visibile contrasto che derivò tra l'Arma dei carabinieri e la Pubblica Sicurezza e di cui nell'aula della Corte di Assise di Viterbo può dirsi duri ancora l'eco lontana di un altro non meno eccezionale processo in cui un identico contrasto ebbe a risultare (il riferimento è al processo Cuocolo, al processo alla camorra). Affidata all'Arma dei carabinieri soltanto la funzione che, fino all'eccidio di Bellolampo (agosto 1949) era stata propria dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza, sorse il contrasto, la emulazione eufemisticamente chiamata dal generale Luca, tra Carabinieri e Pubblica Sicurezza, nonché altri organi, pure appartenenti alle Forze Armate dello Stato ».

L'attuale Ministro dell'interno, pur riconoscendo l'esistenza di divergenze odierne fra Carabinieri e Pubblica Sicurezza, non le ha chiamate, eufemisticamente, emulative, come il generale Luca, ma le ha spiegate con le divergenze di opinioni fra gli uomini di comando e queste giustificando, secondo le sue dichiarazioni in sede di Commissioni riunite, col clima democratico nel quale viviamo. Al che io non saprei che osservare: chi si contenta gode. Anche perchè non soltanto di contrasti fra Carabinieri e Pubblica Sicurezza la sentenza ha parlato e dato rilievo, ma ha severamente censurato vere e proprie collusioni di codesti organi statuali con delinquenti qualificati e conclamati, con i quali non ha sdegnato di entrare in rapporti perfino un magistrato.

Siamo sicuri che tutto ciò appartiene ormai alla storia — mi si passi il bisticcio — della cronaca nera della nostra Nazione. Ma se vogliamo che la storia sia davvero maestra della vita, la condizione prima ed essenziale è di non dimenticarla. Teniamo viva la lotta contro la mafia che si deve manifestare non soltanto con provvedimenti penali di polizia, ma anche e soprattutto con provvedimenti adeguati di ri-

sanamento politico, morale, economico e sociale, sui quali si potrà fermare la nostra attenzione e il nostro esame, allorquando avremo la relazione definitiva della Commissione di inchiesta, che speriamo non tardi eccessivamente.

Teniamo viva la lotta contro la mafia che si attua anche mediante l'incitamento e lo sprone a tutti gli organi dello Stato, che a codesta lotta debbono istituzionalmente dedicarsi con decisione, con fermezza, con onestà.

Teniamo viva la lotta contro la mafia e apriamo bene gli occhi! Non ci lasciamo fuorviare da disposizioni che, reclamate anche da insigni magistrati per aumentare codesta lotta e renderla più efficace, servono, in realtà e senza naturalmente che coloro che le reclamano vi pensino lontanamente o lo sospettino, ad aggravare il predominio mafioso a danno dei cittadini onesti.

Si pensi all'arresto dei 27 cremaschi, ai quali ha fatto riferimento il collega senatore Maris e alle loro torture, ingiustamente inflitte, perchè erano cittadini innocenti.

E il Governo, col suo disegno di legge, e la maggioranza delle due Commissioni riunite — 1ª e 2ª — vorrebbero che il fermo di cui all'articolo 238 del Codice di procedura penale fosse raddoppiato, portandolo da 7 a 14 giorni! Noi siamo decisamente contrari!

In fondo, anche i mafiosi sono uomini e non dobbiamo permettere che persino... (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*).

Sono uomini anche loro! Devono essere corretti, devono essere perseguiti, si deve impedire che compiano atti mafiosi, ma non si deve mai dimenticare che anche loro sono uomini!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. E allora, senatore Morvidi, tutto quello che ha detto prima?

M O R V I D I . Non ho detto mica che sono bestie! Ho detto che sono uomini, che sono uomini traviati, che sono delinquenti e che, pur mettendoli in galera, si

devono trattare da uomini e non da bestie, come in certe prigioni sono trattati!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi scusi, senatore Morvidi, ma ora si parlava del fermo, non del trattamento carcerario, che è altra cosa!

M O R V I D I . Ma il fermo, in quanto dà la possibilità di fare un trattamento tutto speciale, come quello al quale si riferiva il senatore Maris, evidentemente...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Qui si tratta della durata del fermo; noi vorremmo sapere se lei è favorevole o no alla disposizione del disegno di legge.

M O R V I D I . Noi ci siamo riservati di intervenire in questa questione. Io l'ho accennata, così, *en passant*, però la discussione della questione del fermo la faremo al momento opportuno.

C A R U S O . E allora sentirà, signor Ministro, le ragioni per le quali siamo contrari. (*Interruzione del senatore Tessitori*).

M O R V I D I . La Commissione ha approvato...

P A F U N D I . Anche lei!

M O R V I D I . No, mi rincresce, ma noi ci siamo opposti proprio a questo punto. Io comprendo come ella, pensando a certi *revirements*, possa attribuire anche a me questa posizione; ma niente di male sarebbe stato, perchè io spontaneamente lo avrei detto.

A noi parlamentari spetta il compito di una vigilanza senza tregua, diretta a porre in risalto l'opera di chi fa bene e l'opera di chi fa male, sì che questa, attraverso la censura, si corregga, e quella, attraverso il plauso e l'incitamento, si rafforzi e si faccia maggiormente efficace. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali misure intende adottare per fornire delle indispensabili attrezzature l'aeroporto di Capodichino decretato « unsafe » (estremamente pericoloso) dalla Associazione internazionale dei piloti date le condizioni di arretratezza di questo nostro scalo, o se non sia preferibile procedere immediatamente alla sua dislocazione territoriale per utilizzare l'aeroporto di Pomigliano d'Arco; e per sapere che cosa ha impedito la costruzione di un nuovo moderno aeroporto nella zona del Lago Patria, sempre più indispensabile per dotare la città di Napoli di una stazione aerea moderna e di installazioni degne della sua funzione nazionale e internazionale.

Si ricorda che sin da oltre dieci anni tale promessa era stata avanzata dal Governo e si era parlato già dei relativi piani, dato che l'attuale aeroporto si trovava ormai sin da allora nel cuore della città, ad alcune centinaia di metri da piazza Carlo III e circondato da ogni parte dai popolosi quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patricino e dal comune di Casoria, con un alto indice di pericolosità anche per gli abitanti di quelle zone (572).

VALENZI

Al Ministro della pubblica istruzione, premesso:

1) che nella provincia di Brindisi e particolarmente nel capoluogo, con massima incidenza nei nuovi popolosi rioni periferici, è venuto a determinarsi un grave stato di disagio tra i maestri elementari e nella stessa popolazione scolastica per il notevole sovraffollamento delle aule, che postula l'urgente sdoppiamento delle classi;

2) che notevolmente difficile è venuta a determinarsi la situazione economica degli insegnanti fuori ruolo con carico familiare, che dopo anni di servizio — e in alcuni casi dopo molti anni di servizio — oggi si trovano esclusi dall'insegnamento, mentre parimenti sensibile è il disagio dei giovani insegnanti fuori ruolo, per cui sono urgenti e indifferibili provvedimenti atti a restituire l'attività e serenità alle numerose famiglie interessate,

l'interrogante chiede di conoscere se — considerato quanto in premessa — non ritenga opportuno ed urgente procedere ad una ulteriore concessione di posti di insegnante elementare in Brindisi e provincia, nonchè disporre l'effettiva attivazione delle istituzioni integrative della scuola elementare (573).

PERRINO

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione europea sull'arbitraggio commerciale internazionale, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione giuridica dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2414).

MONTINI

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione relativa all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile degli automotori, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione giuridica dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da

molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2415).

MONTINI

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di nazionalità plurime e sugli obblighi militari in tali casi, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione giuridica dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2416).

MONTINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sul Codice europeo di sicurezza sociale e sul protocollo relativo, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione sociale dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2417).

MONTINI

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica delle convenzioni internazionali già da tempo concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificate da molti dei Paesi membri ed in essi entrate in vigore (2418).

MONTINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro già da tempo concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione so-

ziale dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificate da molti dei Paesi membri ed in essi entrate in vigore (2419).

MONTINI

Ai Ministri di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 385 relativa alla Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, sia interpreti che esecutori, dei produttori e degli articoli radiofonici, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione giuridica — e in particolare se il Governo italiano intenda attenersi all'ultimo punto della Raccomandazione, che invita i Governi ad astenersi dal far uso delle riserve ed eccezioni autorizzate dalla suddetta Convenzione.

L'interrogante chiede una risposta precisa e tale da sciogliere i dubbi e le riserve contenuti nella risposta del 9 ottobre 1964 ad interrogazione sullo stesso argomento (2420).

MONTINI

Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sullo scambio dei programmi televisivi europei, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione culturale e scientifica dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2421).

MONTINI

Ai Ministri della difesa e della sanità, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica dell'Accordo sull'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un *carnet* internazionale di buoni per la riparazione degli apparecchi di protesi ed orto-

pedici, già da tempo concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificato da molti dei Paesi membri ed in essi entrato in vigore (2422).

MONTINI

Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sulla responsabilità degli albergatori nei confronti degli oggetti di proprietà dei viaggiatori, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione giuridica dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2423).

MONTINI

Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica dell'Accordo europeo sul reciproco scambio medico nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termoclimatiche, già da tempo concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificato da molti dei Paesi membri ed in essi entrato in vigore (2424).

MONTINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica del quarto Protocollo del 16 dicembre 1961 all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, già da tempo concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificato da molti dei Paesi membri ed in essi entrato in vigore (2425).

MONTINI

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno ado-

pararsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sull'unificazione di alcuni punti del diritto dei brevetti per le invenzioni, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2426).

MONTINI

Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica dell'Accordo europeo sulla protezione delle trasmissioni televisive, già da tempo concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificato da molti dei Paesi membri ed in essi entrato in vigore (2427).

MONTINI

Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica dell'Accordo europeo sullo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni, già da tempo concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa e nel frattempo già ratificato da molti dei Paesi membri ed in essi entrato in vigore (2428).

MONTINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sulla Carta sociale europea, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione degli affari generali e della Commissione sociale dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2429).

MONTINI

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sull'abolizione dei visti per i rifugiati, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione della popolazione e dei rifugiati dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2430).

MONTINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno adoprarsi con ogni mezzo per la pronta ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, già da tempo conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa — in seguito a proposta della Commissione giuridica dell'Assemblea consultiva di questa organizzazione — e nel frattempo già ratificata da molti dei Paesi membri ed in essi entrata in vigore (2431).

MONTINI

Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

a) se sia vero che gli inauditi sperperi, dovuti anche a discutibili traffici della Sovrintendenza dell'Opera di Roma con i mediatori che indebitamente si ingeriscono nella formulazione del cartellone (come è stato denunciato in Parlamento e dalla stampa), hanno depauperato a tal punto le casse di quell'ente da rendere dubbia la inaugurazione e la prosecuzione della imminente stagione lirica;

b) se sia vero che, incurante del dissesto, il sovrintendente abbia operato altre ingenti spese superflue, come quella per l'impianto di una rete televisiva a circuito chiuso nell'interno del teatro;

c) se e in quale conto sarà doverosamente tenuta la plebiscitaria protesta elevata dalle masse, con relativo *ultimatum*

fissato per il 20 novembre 1964, in rapporto alla mancata applicazione delle nuove norme contrattuali: appare infatti iniquo e provocatorio che proprio i lavoratori debbano vedersi addossate le conseguenze di dilapidazioni perpetrate ad alto livello (2432).

GRAY

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli organi deliberanti dell'INAM (Istituto nazionale assicurazione malattie) i quali, disattendendo le stesse assicurazioni fornite all'onorevole Ministro come elemento di risposta a precedente interrogazione dell'interrogante, numero 1564, sembrano non desistere dal perseguire una politica di vera e propria discriminazione nei confronti del Sindacato autonomo aderente alla Confederazione italiana dei sindacati autonomi (CISAL), costituitosi ormai da tempo in seno al suddetto Istituto.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se risponda a verità il fatto che al suddetto Sindacato autonomo sia stata rifiutata la rappresentatività in seno alle Commissioni di seggio centrali e provinciali pur avendo presentato, in occasione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione nonchè negli altri organismi previsti dalle norme regolamentari, proprie liste avallate da ben 1.500 firmatari.

Nel caso la notizia corrisponda a verità e l'INAM quindi, contrariamente a quanto afferma, sia ben a conoscenza della costituzione del suddetto Sindacato, si chiede di conoscere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda adottare e se non si debba ravvisare nell'accaduto un gravissimo attentato alle libertà sindacali ed ai diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione (2433).

BONALDI

Al Ministro della sanità, per conoscere se non ritenga di disporre con la massima consentita urgenza il rimborso al comune di Faeto (Foggia) delle indennità di residenza

per la farmacia rurale, relative agli anni 1958, 1959, 1960 e 1961.

L'interrogante fa rilevare il gravissimo stato di disagio venutosi a determinare perchè quel Comune, privo di ogni mezzo finanziario, si trova nella necessità di non pagare le indennità di residenza per l'anno 1962-63 per la farmacia rurale, se prima il Ministero non avrà provveduto al rimborso di cui sopra, mentre a sua volta la Prefettura di Foggia, dopo l'invio del verbale di chiusura dell'esercizio 1962, richiama il Comune alla realizzazione dell'indennità di residenza arretrata per gli anni sopra citati (2434).

PERRINO

Al Ministro dell'interno, per sapere quale fondamento abbiano le voci di una imminente soppressione della caserma dei carabinieri di Passiano di Cava de' Tirreni (Salerno), e, in caso affermativo, per sapere se non ritenga opportuno un riesame della decisione, alla luce delle necessità della zona, nella quale, fra l'altro, ha sede la storica Badia benedettina della Trinità, meta di numerosissimi turisti, cui giova l'assistenza dei carabinieri addetti alla caserma che si intenderebbe sopprimere (2435).

ROMANO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere se non intendano intervenire al fine di garantire alla Regione Friuli-Venezia Giulia possibilità concrete di attività attraverso l'utilizzazione di un adeguato numero di funzionari preparati ed esperti quali possono essere quelli già dipendenti dall'amministrazione anglo-americana del territorio di Trieste, attualmente inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla legge n. 1600 del 1960.

Poichè risulta che il comando di tali funzionari statali presso l'Ente regionale incontra notevoli ostacoli per interpretazioni restrittive della legge citata e poichè la Regione Friuli-Venezia Giulia ha urgente necessità di acquisire del personale, mentre allo stesso tempo si verifica una situazione

di insoddisfacente utilizzazione presso le amministrazioni statali locali di numerosi appartenenti alla categoria degli ex dipendenti del Governo militare alleato, l'interrogante sollecita l'interessamento dei Ministri competenti per la soluzione auspicata dallo stesso Consiglio regionale (2436).

VIDALI

Ai Ministri dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e dei trasporti e dell'aviazione civile ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere anzitutto quali siano le concrete conclusioni degli studi eseguiti e previste nel programma relativo per l'industrializzazione della Calabria, in specie per quanto concerne le industrie a partecipazione statale; inoltre quali siano i precisi e concreti propositi dell'EFIM in favore della Calabria, la quale finora, come è stato più volte rilevato dall'interrogante, è stata stranamente, inesplicabilmente e ripetutamente esclusa, a differenza di quanto è avvenuto a vantaggio di altre zone;

per quali ragioni inoltre ancora siano state minime le reali commesse fatte all'importante stabilimento, oltrechè del « Nuovo Pignone » di Vibo Valentia, dell'OMECA di Reggio Calabria, contro cui stanno sorgendo stabilimenti concorrenti in zone vicine e limitrofe, i quali metterebbero in ancora maggiori difficoltà gli stabilimenti già esistenti, e verso cui guarda con molte speranze tutta la benemerita popolazione interessata;

e infine per quali ragioni non si è finora creduto, a malgrado delle insistenti e reiterate richieste dell'interrogante, di istituire in Calabria alcune aree di sviluppo industriale, che pure erano state esplicitamente previste e promesse per Reggio, e che avrebbero potuto anche estendersi almeno a Crotone, a Vibo Valentia, a Sibari, eccetera (2437).

BARBARO

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per

la riforma della Pubblica Amministrazione, per conoscere:

che cosa sia il cosiddetto « Pool » degli Enti di sviluppo del quale, per quanto diversi giornali hanno scritto, il Ministro dell'agricoltura ha presieduto nei giorni scorsi una riunione;

se il predetto « Pool » sia la stessa cosa del Comitato di coordinamento dell'attività degli Enti di sviluppo recentemente costituito e che sarebbe formato dal Ministro e dai Sottosegretari dell'agricoltura, dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura, dal Direttore generale della bonifica e della colonizzazione e dai Presidenti in carica dei vari Enti di sviluppo, ai quali verrebbe affiancato uno speciale Ufficio di segreteria composta da funzionari del Ministero e degli Enti.

Per l'ipotesi che il predetto « Pool » sia un nuovo organismo, gli interroganti chiedono di conoscere come sia sorto e come venga ad inquadrarsi nell'ordinamento burocratico dello Stato (2438).

GRASSI, VERONESI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non intenda intervenire nei confronti della Camera di commercio di Genova, assumendo eventualmente anche dirette iniziative, affinché siano eliminati i frequenti abusi da parte dell'Associazione artigiani della provincia di Genova, il cui Presidente avendo accentrato nella sua persona anche le cariche di Presidente delle commissioni provinciale e regionale dell'artigianato e di Presidente della Cassa mutua artigiana, assume posizioni che tendono a creare illegittime situazioni di esclusivismo a favore della propria associazione.

Possono essere in proposito citati i seguenti fatti:

1) gli artigiani che presentano le dimissioni dalla suddetta Associazione vengono invitati a dimettersi anche dall'Albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di commercio, richiesta assurda oltre che illegittima nella quale chiaramente s'esprime il carattere intimidatorio;

2) contrariamente a quanto avviene in ogni altra Provincia, a Genova l'elenco degli iscritti all'Albo delle imprese artigiane, viene rifiutato ad alcune Associazioni di categoria legittimamente costituite;

3) nei Comuni della provincia ed in particolare nella città di Chiavari, gli uffici della Mutua artigiani sono nella stessa sede degli uffici dell'Associazione artigiani, creando inaccettabili equivoci e confusione.

L'interrogante, nel denunciare questi chiari esempi di presa in appalto di funzioni pubbliche, tollerate purtroppo dagli Enti ufficiali responsabili nel settore, ritiene che debbano essere prese con urgenza le doverose misure in difesa non solo della libertà di associazione sindacale ma dello stesso prestigio delle pubbliche istituzioni (2439).

ADAMOLI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza dell'annunciato trasferimento della sede centrale della Esso-Standard italiana da Genova a Roma e quale azione intende svolgere di fronte ad un'iniziativa che non può essere poggiata solo su valutazioni di ordine privatistico.

Infatti, lo spostamento della sede di una azienda di rilevanza nazionale ed internazionale si riflette anche sull'equilibrio della distribuzione delle attività economiche dal punto di vista territoriale. Inoltre la decisione della Esso-Standard italiana viene a creare una situazione nuova anche nei confronti di altre importanti aziende petrolifere, per cui tutto un settore di grande rilevanza nazionale può mettersi in movimento sotto la spinta di visioni particolari.

Tutto ciò non può non investire i concetti della programmazione economica e gli stessi piani di sviluppo che dovrebbero essere discussi fra breve dal Parlamento.

L'interrogante ritiene che, nell'interesse della città di Genova, che verrebbe toccata

in uno degli aspetti tradizionali della sua economia, nell'interesse delle centinaia di famiglie dei dipendenti della Società che avrebbero sconvolta la loro vita, ma soprattutto nella visione organica degli insediamenti territoriali di centri aziendali di tanta rilevanza, il Ministro dell'industria dovrebbe intervenire per la subordinazione di ogni decisione alla definizione della programmazione economica (2440).

ADAMOLI

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 26 novembre 1964

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-Urgenza).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari